

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1624 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2018

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione ⁽²⁾ precisa la procedura e introduce una serie minima di modelli per la presentazione alle autorità di risoluzione, a opera degli enti creditizi o delle imprese di investimento (gli «enti»), di informazioni finalizzate alla preparazione e all'attuazione dei piani di risoluzione per gli enti. Dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 le autorità di risoluzione hanno maturato esperienza nel campo della pianificazione della risoluzione. Alla luce di tale esperienza, risulta necessario aggiornare la serie minima di modelli per la raccolta di informazioni ai fini della pianificazione della risoluzione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 mirava inoltre a definire la procedura e la serie minima di modelli per la presentazione, a opera degli enti, delle informazioni alle autorità di risoluzione in modo tale da consentire a queste ultime di raccogliere tali informazioni in maniera coerente in tutta l'Unione e da agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che l'approccio armonizzato alla raccolta delle predette informazioni è stato raggiunto solo in parte. È quindi necessario garantire che le autorità di risoluzione raccolgano periodicamente un nucleo minimo di informazioni relative a un ente o un gruppo in tutta l'Unione. Ciò non osta a che l'autorità di risoluzione raccolga le informazioni supplementari che ritenga necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione o per determinare, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, gli obblighi informativi semplificati.
- (3) Per garantire che i piani di risoluzione siano fondati su una serie minima di dati di qualità e precisione costantemente elevate, le voci specificate nei modelli di segnalazione introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 dovrebbero essere trasformate in un modello unico di punti di dati, come d'uso nella segnalazione

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione, del 17 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 181 del 6.7.2016, pag. 1).

a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe configurarsi come rappresentazione strutturale delle voci, indicare tutti i fenomeni aziendali d'interesse per la segnalazione uniforme ai fini della pianificazione della risoluzione e riportare tutte le specifiche necessarie per l'ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi per le segnalazioni.

- (4) A garanzia della qualità, della coerenza e dell'esattezza dei dati segnalati dagli enti, dovrebbero essere previste regole comuni di convalida delle voci di dati.
- (5) Per loro stessa natura, le regole di convalida e le definizioni dei punti di dati sono aggiornate periodicamente in modo da soddisfare sempre i requisiti normativi, analitici e informatici applicabili. Tuttavia, attualmente l'adozione e la pubblicazione del modello unico di punti di dati dettagliato e delle regole di convalida particolareggiate richiedono tempi tali da rendere impossibile apportare modifiche in modo sufficientemente rapido e tempestivo per assicurare in permanenza la comunicazione di informazioni uniformi in merito ai piani di risoluzione nell'Unione. Pertanto, è opportuno stabilire criteri qualitativi rigorosi applicabili al modello unico di punti di dati dettagliato e alle regole di convalida comuni particolareggiate, criteri che l'Autorità bancaria europea pubblicherà in formato elettronico sul proprio sito web.
- (6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero collaborare al fine di ridurre al minimo la duplicazione degli obblighi di informazione. A tal fine, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 introduce una procedura di cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione, che dovrebbe essere mantenuta affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione verifichino congiuntamente se le informazioni richieste siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente. Ove le informazioni siano disponibili presso l'autorità competente, è opportuno che quest'ultima le trasmetta direttamente all'autorità di risoluzione.
- (7) Data l'entità delle modifiche che è necessario apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066, è preferibile, per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, adottare un nuovo regolamento di esecuzione e, di conseguenza, abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066.
- (8) Il presente regolamento si basa sulle norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (9) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sulle norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione che precisano le procedure e una serie minima di modelli standard per la presentazione alle autorità di risoluzione delle informazioni necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani individuali di risoluzione, in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2014/59/UE, e dei piani di risoluzione di gruppo in conformità dell'articolo 13 della stessa direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) «entità di risoluzione»:
 - a) un'entità stabilita nell'Unione che è designata dall'autorità di risoluzione, a norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, come entità per la quale il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione, oppure
 - b) un ente che non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, per il quale il piano di risoluzione preparato ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2014/59/UE prevede un'azione di risoluzione;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- (2) «gruppo di risoluzione»:
- a) un'entità di risoluzione e le relative filiazioni le quali non sono:
 - i) né entità di risoluzione,
 - ii) né filiazioni di altre entità di risoluzione,
 - iii) né entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo di risoluzione in conformità del piano di risoluzione e relative filiazioni, oppure
 - b) gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale, l'organismo centrale e qualsiasi ente soggetto al controllo dell'organismo centrale qualora una di tali entità sia un'entità di risoluzione;
- (3) «ente del gruppo»: un'entità del gruppo che è un ente creditizio o un'impresa di investimento;
- (4) «entità giuridica pertinente»: un'entità del gruppo che:
- a) fornisce funzioni essenziali, o
 - b) rappresenta o fornisce più del 5 % di uno degli elementi seguenti:
 - i) l'importo complessivo dell'esposizione al rischio, di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - ii) la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria del gruppo, di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iii) i proventi di gestione del gruppo su base consolidata.

Articolo 3

Comunicazione delle informazioni essenziali ai fini dei piani di risoluzione individuali e di gruppo

1. Gli enti e, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano alle autorità di risoluzione, direttamente o per il tramite dell'autorità competente, le informazioni precisate nei modelli di cui all'allegato I rispettando il livello di consolidamento delle informazioni, la frequenza e il formato di cui, rispettivamente, agli articoli 4, 5 e 6 e seguendo le istruzioni di cui all'allegato II.
2. Ove l'autorità di risoluzione o, nel caso dei gruppi, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo applichi obblighi semplificati in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, essa comunica agli enti o alle imprese madri nell'Unione interessati quali informazioni non è necessario includere nella presentazione di cui al paragrafo 1. L'autorità identifica le informazioni mediante riferimento ai modelli di cui all'allegato I.

Articolo 4

Livello di consolidamento delle informazioni

1. Gli enti che non fanno parte di un gruppo presentano le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, tranne le informazioni di cui all'allegato I, modelli Z 07.02 e Z 04.00, su base individuale.
2. Nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo le seguenti modalità:
- a) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 01.00, per:
 - i) le entità del gruppo incluse nel bilancio consolidato del gruppo che superano lo 0,5 % delle attività totali o delle passività totali del gruppo;
 - ii) gli enti del gruppo che superano lo 0,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio oppure lo 0,5 % del capitale primario di classe 1 totale del gruppo in base alla situazione consolidata dell'impresa madre nell'Unione;
 - iii) le entità del gruppo che forniscono funzioni essenziali;
 - b) le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 02.00 e Z 03.00:
 - i) al livello dell'impresa madre nell'Unione o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione su base individuale;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

- ii) al livello di ciascun ente del gruppo che è un'entità giuridica pertinente e non rientra nell'ambito di applicazione del punto i), su base individuale, tranne nei casi in cui l'autorità di risoluzione abbia rinunciato completamente all'applicazione a tale ente del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11 o paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE;
- iii) al livello dell'impresa madre nell'Unione su base consolidata o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione in base alla situazione consolidata del gruppo di risoluzione;
- c) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 04.00, relativamente alle interconnessioni finanziarie tra tutte le entità giuridiche pertinenti;
- d) le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 05.01 e Z 05.02:
 - i) al livello dell'impresa madre nell'Unione o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione su base individuale;
 - ii) al livello dell'impresa madre nell'Unione su base consolidata o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione in base alla situazione consolidata del gruppo di risoluzione;
- e) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 06.00, al livello dell'impresa madre nell'Unione su base consolidata, relativamente a tutti gli enti creditizi che sono entità giuridiche pertinenti;
- f) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 07.01, separatamente per ciascuno Stato membro in cui il gruppo opera;
- g) le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 07.02, Z 07.03 e Z 07.04, relativamente alle funzioni essenziali e alle linee di business principali fornite da ogni entità del gruppo;
- h) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 08.00, relativamente a tutti i servizi essenziali forniti a ogni entità del gruppo riportata nell'allegato I, modello Z 01.00;
- i) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 09.00, relativamente a tutte le infrastrutture di mercato finanziario, la cui perturbazione ostacolerebbe gravemente o impedirebbe l'esecuzione delle funzioni essenziali indicate nel modello Z 07 02;
- j) le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 10.01 e Z 10.02, relativamente a tutti i sistemi informatici essenziali all'interno del gruppo.

Articolo 5

Frequenza, date di riferimento e date d'invio

1. Gli enti trasmettono le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all'ultimo giorno dell'anno civile precedente o dell'esercizio finanziario pertinente. Se il 30 aprile non cade in un giorno lavorativo, le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo.
2. Le autorità di risoluzione comunicano i necessari recapiti dell'autorità di risoluzione o, se del caso, dell'autorità competente cui vanno comunicate le informazioni.
3. Gli enti possono trasmettere dati che non sono stati verificati mediante revisione contabile. Laddove i dati verificati mediante revisione contabile si discostino dai dati non verificati presentati, sono immediatamente comunicati i dati riveduti a seguito della revisione contabile. I dati non verificati sono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati verificati sono i dati sottoposti all'esame di un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.
4. Le rettifiche delle segnalazioni inoltrate sono comunicate immediatamente.

Articolo 6

Formato per la presentazione delle informazioni

1. Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione trasmettono le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalle autorità di risoluzione e rispettano le definizioni dei punti di dati incluse nel modello unico di punti di dati riportato nell'allegato III e le regole di convalida specificate nell'allegato IV, nonché le seguenti disposizioni:
 - a) nei dati trasmessi non sono incluse informazioni non richieste o non applicabili;

- b) i valori numerici sono trasmessi come dati fattuali secondo quanto segue:
- i) i punti di dati con il tipo di dati «Importo monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;
 - ii) i punti di dati con il tipo di dati «Percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
 - iii) i punti di dati con il tipo di dati «Numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.
2. I dati trasmessi dagli enti o, nel caso dei gruppi, dalle imprese madri nell'Unione sono associati alle seguenti informazioni:
- a) data di riferimento per la presentazione;
 - b) valuta utilizzata per le segnalazioni;
 - c) principi contabili applicabili;
 - d) identificativo dell'entità che effettua la segnalazione;
 - e) livello di consolidamento delle informazioni conformemente all'articolo 4.

Articolo 7

Comunicazione delle informazioni supplementari ai fini dei piani di risoluzione individuali o di gruppo

1. Ove l'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo ritenga che per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione siano necessarie informazioni non contemplate da alcun modello dell'allegato I, oppure ove il formato in cui l'autorità competente fornisce le informazioni supplementari ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, non sia idoneo ai fini della preparazione o dell'attuazione dei piani di risoluzione, l'autorità di risoluzione richiede tali informazioni all'ente o all'impresa madre nell'Unione.
2. Ai fini della richiesta di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione:
- a) individua le informazioni supplementari che devono essere comunicate;
 - b) specifica, tenendo conto del volume e della complessità delle informazioni richieste, il periodo appropriato entro il quale l'ente o, nel caso dei gruppi, l'impresa madre nell'Unione comunica le informazioni all'autorità di risoluzione;
 - c) specifica il formato che gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione devono utilizzare per trasmettere le informazioni all'autorità di risoluzione;
 - d) specifica se le informazioni debbano essere redatte su base individuale o a livello di gruppo e se il loro ambito sia locale, esteso all'Unione o mondiale;
 - e) indica i necessari recapiti per la comunicazione delle informazioni supplementari.

Articolo 8

Cooperazione tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione

1. L'autorità competente e l'autorità di risoluzione verificano congiuntamente se le informazioni da comunicare all'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 7 siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente.
2. Se le informazioni sono già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente, questa le trasmette tempestivamente all'autorità di risoluzione.
3. Nel caso di cui al paragrafo 2, l'autorità di risoluzione provvede affinché agli enti o, nel caso dei gruppi, alle imprese madri nell'Unione sia comunicato quali informazioni è necessario includere nella comunicazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Le autorità identificano le informazioni mediante riferimento ai modelli di cui all'allegato I.

*Articolo 9***Periodo transitorio**

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, per un esercizio finanziario che si chiude in una data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 la data d'invio è al più tardi il 31 maggio 2019.
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, per un esercizio finanziario che si chiude in una data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 la data d'invio è al più tardi il 30 aprile 2020.

*Articolo 10***Abrogazione**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 è abrogato.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

MODELLI DI RISOLUZIONE

| Numero del modello | Codice del modello | Nome del modello o del gruppo di modelli | Abbreviazione |
|--------------------|--------------------|---|---------------|
| | | INFORMAZIONI SULL'ENTITÀ, STRUTTURA DEL GRUPPO E DIPENDENZE | |
| 1 | Z 01.00 | Struttura organizzativa | ORG |
| | | INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI IN BILANCIO E FUORI BILANCIO | |
| 2 | Z 02.00 | Struttura delle passività | LIAB |
| 3 | Z 03.00 | Requisiti di fondi propri | OWN |
| 4 | Z 04.00 | Interconnessioni finanziarie infragruppo | IFC |
| 5,1 | Z 05.01 | Controparti principali (passività) | MCP 1 |
| 5,2 | Z 05.02 | Controparti principali (fuori bilancio) | MCP 2 |
| 6 | Z 06.00 | Assicurazione dei depositi | DIS |
| | | LINEE DI BUSINESS PRINCIPALI, FUNZIONI ESSENZIALI E RELATIVI SISTEMI INFORMATICI E INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI | |
| | | <i>Funzioni essenziali e linee di business principali</i> | |
| 7,1 | Z 07.01 | Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche | FUNC 1 |
| 7,2 | Z 07.02 | Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche | FUNC 2 |
| 7,3 | Z 07.03 | Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche | FUNC 3 |
| 7,4 | Z 07.04 | Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali | FUNC 4 |
| 8 | Z 08.00 | Servizi essenziali | SERV |
| | | <i>Servizi delle FMI - Fornitori e utenti</i> | |
| 9 | Z 09.00 | Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali (FMI) | FMI 1 |
| | | <i>Sistemi informatici</i> | |
| 10,1 | Z 10.01 | Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) | CIS 1 |
| 10,2 | Z 10.02 | Classificazione dei sistemi informatici | CIS 2 |

Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG)

| Entità | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------------|----------------|-------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|
| Nome | Codice | Codice LEI | Tipo di entità | Paese | Inclusa nel consolidamento prudenziale | Deroga ai sensi dell'articolo 7 CRR | Deroga ai sensi dell'articolo 10 CRR | Totale delle attività | Importo complessivo dell'esposizione al rischio | Esposizione del coefficiente di leva finanziaria |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 |
| | | | | | | | | | | |

| Entità | | | | | | Impresa madre diretta | | | | |
|--------|---------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------|--------|------------|------------------|-----------------------------|
| Nome | Principio contabile | Contributo alle attività consolidate totali | Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio | Contributo all'esposizione consolidata del coefficiente di leva finanziaria | Entità giuridica pertinente | Nome | Codice | Codice LEI | Capitale sociale | Diritti di voto nell'entità |
| 0010 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 |
| | | | | | | | | | | |

Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB)

| | | Controparte | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| | | Famiglie | Società non finanziarie (PMI) | Società non finanziarie (non PMI) | Enti creditizi | Altre società finanziarie | Amministrazioni pubbliche e banche centrali |
| Riga | Voce | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |
| 0100 | PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN | | | | | | |
| 0110 | Depositi coperti | | | | | | |
| 0120 | Passività garantite – parte coperta da garanzia reale | | | | | | |
| 0130 | Passività dei clienti, se protetti in caso di insolvenza | | | | | | |
| 0140 | Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza | | | | | | |
| 0150 | Passività nei confronti di enti < 7 giorni | | | | | | |
| 0160 | Passività nei confronti di (operatori di) sistemi < 7 giorni | | | | | | |
| 0170 | Passività verso dipendenti | | | | | | |
| 0180 | Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni | | | | | | |
| 0190 | Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate | | | | | | |
| 0200 | Passività verso SGD | | | | | | |
| 0300 | PASSIVITÀ NON ESCLUSE DAL BAIL-IN | | | | | | |
| 0310 | Depositi, non protetti ma preferenziali | | | | | | |
| 0311 | <i>di cui: durata residua <= 1 mese</i> | | | | | | |
| 0312 | <i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i> | | | | | | |

| | | Controparte | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| | | Famiglie | Società non finanziarie (PMI) | Società non finanziarie (non PMI) | Enti creditizi | Altre società finanziarie | Amministrazioni pubbliche e banche centrali |
| Riga | Voce | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |
| 0313 | <i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i> | | | | | | |
| 0314 | <i>di cui: durata residua >= 2 anni</i> | | | | | | |
| 0320 | Depositi, non protetti e non preferenziali | | | | | | |
| 0321 | <i>di cui: durata residua <= 1 mese</i> | | | | | | |
| 0322 | <i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i> | | | | | | |
| 0323 | <i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i> | | | | | | |
| 0324 | <i>di cui: durata residua >= 2 anni</i> | | | | | | |
| 0330 | Passività in bilancio risultanti da derivati | | | | | | |
| 0331 | <i>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie</i> | | | | | | |
| 0332 | <i>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie</i> | | | | | | |
| 0333 | <i>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out</i> | | | | | | |
| 0334 | <i>Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale</i> | | | | | | |
| 0340 | Passività garantite non coperte da garanzia reale | | | | | | |
| 0341 | <i>di cui: durata residua <= 1 mese</i> | | | | | | |
| 0342 | <i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i> | | | | | | |

| | | Controparte | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| | | Famiglie | Società non finanziarie (PMI) | Società non finanziarie (non PMI) | Enti creditizi | Altre società finanziarie | Amministrazioni pubbliche e banche centrali |
| Riga | Voce | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |
| 0343 | <i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i> | | | | | | |
| 0344 | <i>di cui: durata residua >= 2 anni</i> | | | | | | |
| 0350 | Obbligazioni strutturate | | | | | | |
| 0351 | <i>di cui: durata residua <= 1 mese</i> | | | | | | |
| 0352 | <i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i> | | | | | | |
| 0353 | <i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i> | | | | | | |
| 0354 | <i>di cui: durata residua >= 2 anni</i> | | | | | | |
| 0360 | Passività di primo rango (senior) non garantite | | | | | | |
| 0361 | <i>di cui: durata residua <= 1 mese</i> | | | | | | |
| 0362 | <i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i> | | | | | | |
| 0363 | <i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i> | | | | | | |
| 0364 | <i>di cui: durata residua >= 2 anni</i> | | | | | | |
| 0365 | Passività di primo rango (senior) non privilegiate | | | | | | |
| 0366 | <i>di cui: durata residua <= 1 mese</i> | | | | | | |
| 0367 | <i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i> | | | | | | |
| 0368 | <i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i> | | | | | | |
| 0369 | <i>di cui: durata residua >= 2 anni</i> | | | | | | |
| 0370 | Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri) | | | | | | |
| 0371 | <i>di cui: durata residua <= 1 mese</i> | | | | | | |

| | | Controparte | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| | | Famiglie | Società non finanziarie (PMI) | Società non finanziarie (non PMI) | Enti creditizi | Altre società finanziarie | Amministrazioni pubbliche e banche centrali |
| Riga | Voce | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |
| 0372 | <i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i> | | | | | | |
| 0373 | <i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i> | | | | | | |
| 0374 | <i>di cui: durata residua >= 2 anni</i> | | | | | | |
| 0380 | Altre passività ammissibili al MREL | | | | | | |
| 0381 | <i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i> | | | | | | |
| 0382 | <i>di cui: durata residua >= 2 anni</i> | | | | | | |
| 0390 | Passività non finanziarie | | | | | | |
| 0400 | Altre passività | | | | | | |
| 0500 | FONDI PROPRI | | | | | | |
| 0510 | Capitale primario di classe 1 | | | | | | |
| 0511 | <i>di cui: strumenti di capitale/capitale sociale</i> | | | | | | |
| 0512 | <i>di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie</i> | | | | | | |
| 0520 | Capitale aggiuntivo di classe 1 | | | | | | |
| 0521 | <i>di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri</i> | | | | | | |
| 0530 | Capitale di classe 2 | | | | | | |
| 0531 | <i>di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri</i> | | | | | | |
| 0600 | TOTALE PASSIVITÀ & FONDI PROPRI, COMPRESSE LE PASSIVITÀ RISULTANTI DA DERIVATI | | | | | | |

| | | Controparte | | TOTALE | di cui: infragruppo | di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo |
|-------------|--|--|--|--------|---------------------|--|
| | | Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione | Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione | | | |
| Riga | Voce | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 |
| 0100 | PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN | | | | | |
| 0110 | Depositi coperti | | | | | |
| 0120 | Passività garantite – parte coperta da garanzia reale | | | | | |
| 0130 | Passività dei clienti, se protetti in caso di insolvenza | | | | | |
| 0140 | Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza | | | | | |
| 0150 | Passività nei confronti di enti < 7 giorni | | | | | |
| 0160 | Passività nei confronti di (operatori di) sistemi < 7 giorni | | | | | |
| 0170 | Passività verso dipendenti | | | | | |
| 0180 | Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni | | | | | |
| 0190 | Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate | | | | | |
| 0200 | Passività verso SGD | | | | | |
| 0300 | PASSIVITÀ NON ESCLUSE DAL BAIL-IN | | | | | |
| 0310 | Depositi, non protetti ma preferenziali | | | | | |
| 0311 | <i>di cui: durata residua <= 1 mese</i> | | | | | |
| 0312 | <i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i> | | | | | |

| | | Controparte | | TOTALE | | |
|-------------|---|--|--|--------|---------------------|--|
| | | Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione | Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione | | di cui: infragruppo | di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo |
| Riga | Voce | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 |
| 0313 | <i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i> | | | | | |
| 0314 | <i>di cui: durata residua >= 2 anni</i> | | | | | |
| 0320 | Depositi, non protetti e non preferenziali | | | | | |
| 0321 | <i>di cui: durata residua <= 1 mese</i> | | | | | |
| 0322 | <i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i> | | | | | |
| 0323 | <i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i> | | | | | |
| 0324 | <i>di cui: durata residua >= 2 anni</i> | | | | | |
| 0330 | Passività in bilancio risultanti da derivati | | | | | |
| 0331 | <i>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie</i> | | | | | |
| 0332 | <i>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie</i> | | | | | |
| 0333 | <i>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out</i> | | | | | |
| 0334 | <i>Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale</i> | | | | | |
| 0340 | Passività garantite non coperte da garanzia reale | | | | | |
| 0341 | <i>di cui: durata residua <= 1 mese</i> | | | | | |
| 0342 | <i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i> | | | | | |

| | | Controparte | | TOTALE | di cui: infragruppo | di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo |
|-------------|---|--|--|--------|---------------------|--|
| | | Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione | Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione | | | |
| Riga | Voce | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 |
| 0343 | <i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i> | | | | | |
| 0344 | <i>di cui: durata residua >= 2 anni</i> | | | | | |
| 0350 | Obbligazioni strutturate | | | | | |
| 0351 | <i>di cui: durata residua <= 1 mese</i> | | | | | |
| 0352 | <i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i> | | | | | |
| 0353 | <i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i> | | | | | |
| 0354 | <i>di cui: durata residua >= 2 anni</i> | | | | | |
| 0360 | Passività di primo rango (senior) non garantite | | | | | |
| 0361 | <i>di cui: durata residua <= 1 mese</i> | | | | | |
| 0362 | <i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i> | | | | | |
| 0363 | <i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i> | | | | | |
| 0364 | <i>di cui: durata residua >= 2 anni</i> | | | | | |
| 0365 | Passività di primo rango (senior) non privilegiate | | | | | |
| 0366 | <i>di cui: durata residua <= 1 mese</i> | | | | | |
| 0367 | <i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i> | | | | | |
| 0368 | <i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i> | | | | | |
| 0369 | <i>di cui: durata residua >= 2 anni</i> | | | | | |
| 0370 | Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri) | | | | | |
| 0371 | <i>di cui: durata residua <= 1 mese</i> | | | | | |

| | | Controparte | | TOTALE | di cui: infragruppo | di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo |
|-------------|---|--|--|--------|---------------------|--|
| | | Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione | Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione | | | |
| Riga | Voce | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 |
| 0372 | <i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i> | | | | | |
| 0373 | <i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i> | | | | | |
| 0374 | <i>di cui: durata residua >= 2 anni</i> | | | | | |
| 0380 | Altre passività ammissibili al MREL | | | | | |
| 0381 | <i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i> | | | | | |
| 0382 | <i>di cui: durata residua >= 2 anni</i> | | | | | |
| 0390 | Passività non finanziarie | | | | | |
| 0400 | Altre passività | | | | | |
| 0500 | FONDI PROPRI | | | | | |
| 0510 | Capitale primario di classe 1 | | | | | |
| 0511 | <i>di cui: strumenti di capitale/capitale sociale</i> | | | | | |
| 0512 | <i>di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie</i> | | | | | |
| 0520 | Capitale aggiuntivo di classe 1 | | | | | |
| 0521 | <i>di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri</i> | | | | | |
| 0530 | Capitale di classe 2 | | | | | |
| 0531 | <i>di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri</i> | | | | | |
| 0600 | TOTALE PASSIVITÀ & FONDI PROPRI, COMPRESSE LE PASSIVITÀ RISULTANTI DA DERIVATI | | | | | |

| Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN) | | |
|---|-------------|------------------------------|
| | | Importo o percentuale |
| | | 0010 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO | 0100 | |
| Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio | 0110 | |
| REQUISITI DI CAPITALE INIZIALE E DI COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA | | |
| Capitale iniziale | 0210 | |
| Requisito di coefficiente di leva finanziaria | 0220 | |
| COEFFICIENTE DI REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO SREP (TSCR) | 0300 | |
| TSCR: da costituire con capitale primario di classe 1 | 0310 | |
| TSCR: da costituire con capitale di classe 1 | 0320 | |
| REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE | 0400 | |
| Riserva di conservazione del capitale | 0410 | |
| Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro | 0420 | |
| Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente | 0430 | |
| Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico | 0440 | |
| Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale | 0450 | |
| Riserva di altri enti a rilevanza sistemica | 0460 | |
| Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR) | 0500 | |
| OCR: da costituire con capitale primario di classe 1 | 0510 | |
| OCR: da costituire con capitale di classe 1 | 0520 | |
| OCR e orientamenti del secondo pilastro (P2G) | 0600 | |
| OCR e P2G: da costituire con capitale primario di classe 1 | 0610 | |
| OCR e P2G: da costituire con capitale di classe 1 | 0620 | |

Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (IFC)

| Emittente o entità garantita | | Creditore, titolare o prestatore di garanzia | | Interconnessione finanziaria | | | |
|------------------------------|--------|--|--------|------------------------------|-------------------|--|----------------------------|
| Nome dell'entità | Codice | Nome dell'entità | Codice | Tipo | Importo in essere | | |
| | | | | | | di cui emesso ai sensi del diritto di un paese terzo | di cui ammissibile al MREL |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 |
| | | | | | | | |

Z 05.01 - Controparti principali delle passività (MCP 1)

| Controparte | | | | | Tipo | Importo in essere |
|------------------|--------|------------------|-------|---------|------|-------------------|
| Nome dell'entità | Codice | Gruppo o singolo | Paese | Settore | | |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |
| | | | | | | |

Z 05.02 - Controparti principali degli elementi fuori bilancio (MCP 2)

| Controparte | | | | | Tipo | Importo |
|------------------|--------|------------------|-------|---------|------|---------|
| Nome dell'entità | Codice | Gruppo o singolo | Paese | Settore | | |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |
| | | | | | | |

Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (DIS)

| Entità giuridica | | Adesione all'SGD | | Sistema di tutela istituzionale | Tutela aggiuntiva in forza di un sistema istituito per contratto |
|------------------|--------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| Nome dell'entità | Codice | SGD | Importo dei depositi coperti | | |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |
| | | | | | |

Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)

Paese

| Riga | Funzioni economiche | | | Dati quantitativi | | | Valutazione del carattere essenziale | | |
|------|---------------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|
| | ID | Funzione economica | Descrizione della funzione economica | Quota di mercato | Importo monetario | Indicatore numerico | Impatto sul mercato | Sostituibilità | Funzione essenziale |
| | | | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |
| | 1 | Depositi | | | | | | | |
| 0010 | 1,1 | Famiglie | | | | | | | |
| 0020 | 1,2 | Società non finanziarie - PMI | | | | | | | |
| 0030 | 1,3 | Società non finanziarie - non PMI | | | | | | | |
| 0040 | 1,4 | Amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
| 0050 | 1,5 | Altri settori / altre controparti (1) | | | | | | | |
| 0060 | 1,6 | Altri settori / altre controparti (2) | | | | | | | |
| 0070 | 1,7 | Altri settori / altre controparti (2) | | | | | | | |
| | 2 | Concessione di prestiti | | | | | | | |
| 0080 | 2,1 | Famiglie – prestiti per l'acquisto di un'abitazione | | | | | | | |
| 0090 | 2,2 | Famiglie – altri prestiti | | | | | | | |
| 0100 | 2,3 | Società non finanziarie - PMI | | | | | | | |
| 0110 | 2,4 | Società non finanziarie - non PMI | | | | | | | |

| Riga | Funzioni economiche | | | Dati quantitativi | | | Valutazione del carattere essenziale | | |
|------|---------------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|
| | ID | Funzione economica | Descrizione della funzione economica | Quota di mercato | Importo monetario | Indicatore numerico | Impatto sul mercato | Sostituibilità | Funzione essenziale |
| | | | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |
| 0120 | 2,5 | Amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
| 0130 | 2,6 | Altri settori / altre controparti (1) | | | | | | | |
| 0140 | 2,7 | Altri settori / altre controparti (2) | | | | | | | |
| 0150 | 2,8 | Altri settori / altre controparti (3) | | | | | | | |
| | 3 | Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia | | | | | | | |
| 0160 | 3,1 | Servizi di pagamento alle IFM | | | | | | | |
| 0170 | 3,2 | Servizi di pagamento a non-IFM | | | | | | | |
| 0180 | 3,3 | Servizi di cassa | | | | | | | |
| 0190 | 3,4 | Servizi di regolamento titoli | | | | | | | |
| 0200 | 3,5 | Servizi di compensazione mediante CCP | | | | | | | |
| 0210 | 3,6 | Servizi di custodia | | | | | | | |
| 0220 | 3,7 | Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1) | | | | | | | |
| 0230 | 3,8 | Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2) | | | | | | | |
| 0240 | 3,9 | Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3) | | | | | | | |
| | 4 | Mercati dei capitali | | | | | | | |
| 0250 | 4,1 | Derivati detenuti per negoziazione - OTC | | | | | | | |
| 0260 | 4,2 | Derivati detenuti per negoziazione - non-OTC | | | | | | | |

| Riga | Funzioni economiche | | | Dati quantitativi | | | Valutazione del carattere essenziale | | |
|------|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|
| | ID | Funzione economica | Descrizione della funzione economica | Quota di mercato | Importo monetario | Indicatore numerico | Impatto sul mercato | Sostituibilità | Funzione essenziale |
| | | | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |
| 0270 | 4,3 | Mercati secondari / negoziazione (solo detenuti per la negoziazione) | | | | | | | |
| 0280 | 4,4 | Mercati primari / sottoscrizione | | | | | | | |
| 0290 | 4,5 | Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1) | | | | | | | |
| 0300 | 4,6 | Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2) | | | | | | | |
| 0310 | 4,7 | Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3) | | | | | | | |
| 5 | Finanziamento (funding) all'ingrosso | | | | | | | | |
| 0320 | 5,1 | Assunzione di prestiti | | | | | | | |
| 0330 | 5,2 | Derivati (attività) | | | | | | | |
| 0340 | 5,3 | Concessione di prestiti | | | | | | | |
| 0350 | 5,4 | Derivati (passività) | | | | | | | |
| 0360 | 5,5 | Altri tipi di prodotto (1) | | | | | | | |
| 0370 | 5,6 | Altri tipi di prodotto (2) | | | | | | | |
| 0380 | 5,7 | Altri tipi di prodotto (3) | | | | | | | |

Z 09.00 - Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali (FMI)

| Utente | | Funzione essenziale | | Fornitore | | | | | | Diritto applicabile | |
|------------------|--------|---------------------|------|---|------|-----------------|------------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------------|
| Nome dell'entità | Codice | Paese | ID | Infrastruttura di mercato finanziario (FMI) | | | Modo di partecipazione | Intermediario | | | Descrizione del servizio |
| | | | | Tipo di sistema | Nome | Codice dell'FMI | | Nome | Codice | | |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 |
| | | | | | | | | | | | |

Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (CIS 1)

| Sistema informatico essenziale | | | | Entità del gruppo responsabile del sistema | |
|-----------------------------------|------|------|-------------|--|--------|
| Sistema Codice di identificazione | Nome | Tipo | Descrizione | Nome dell'entità | Codice |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |
| | | | | | |

Z 10.02 - Classificazione dei sistemi informatici (CIS 2)

| Sistema Codice di identificazione | Entità del gruppo utente del sistema | | Servizio essenziale | Funzione essenziale | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|------|
| | Nome dell'entità | Codice | Identificativo | Paese | ID |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |
| | | | | | |

ALLEGATO II

Istruzioni

| | | |
|-------|--|----|
| I. | Istruzioni di carattere generale | 24 |
| I.1 | Struttura | 24 |
| I.2 | Riferimenti | 25 |
| I.3 | Principi contabili | 25 |
| I.4 | Ambito del consolidamento | 25 |
| I.5 | Numerazione e altre convenzioni | 26 |
| II. | Istruzioni relative ai modelli | 26 |
| II.1 | Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG) | 26 |
| II.2 | Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB) | 29 |
| II.3 | Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN) | 36 |
| II.4 | Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (IFC) | 39 |
| II.5 | Z 05.01 e Z 05.02 - Controparti principali (MCP) | 41 |
| II.6 | Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (DIS) | 44 |
| II.7 | Funzioni essenziali e linee di business principali | 47 |
| II.8 | Z 08.00 - Servizi essenziali (SERV) | 55 |
| II.9 | Z 09.00 - Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali | 59 |
| II.10 | Sistemi informatici essenziali | 61 |

I. Istruzioni di carattere generale**I.1 Struttura**

1. Il quadro consta di 15 modelli, organizzati in 3 blocchi:

- (1) «Informazioni di carattere generale», ossia una panoramica della struttura organizzativa di un gruppo e delle sue entità, della distribuzione delle attività e degli importi dell'esposizione al rischio. Questo blocco consta del modello «Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG)»;
- (2) «Informazioni sugli elementi in bilancio e fuori bilancio», ossia informazioni finanziarie su passività, fondi propri, connessioni finanziarie tra le entità del gruppo, passività nei confronti delle controparti principali ed elementi fuori bilancio ricevuti dalle controparti principali, nonché assicurazione dei depositi. Questo blocco consta di 6 modelli:
 - a) «Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB)»;
 - b) «Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN)»;
 - c) «Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (IFC)»;
 - d) due modelli sulle controparti principali: «Z 05.01 - Controparti principali delle passività (Z-MCP 1)» e «Z 05.02 - Controparti principali degli elementi fuori bilancio (Z-MCP 2)»;
 - e) «Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (Z-DIS)»;
- (3) «Funzioni essenziali», ossia una panoramica delle funzioni essenziali e loro associazione alle entità giuridiche, alle linee di business principali, ai servizi essenziali, alle infrastrutture di mercato finanziario e ai sistemi informatici. Questo blocco consta di 7 modelli:
 - 4 modelli sull'individuazione delle funzioni essenziali e la loro associazione alle linee di business principali e alle entità del gruppo: «Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (Z-FUNC 1)», «Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (Z-FUNC 2)», «Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (Z-FUNC 3)» e «Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (Z-FUNC 4)»;

- «Z 08.00 - Servizi essenziali (Z-SERV)»;
- «Z 09.00 – Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali (FMI)»;
- 2 modelli sui sistemi informatici essenziali: «Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (Z-CIS 1)» e «Z 10.02 - Classificazione dei sistemi informatici (Z-CIS 2)».

I.2 Riferimenti

2. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti abbreviazioni:

- a) «BCBS»: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti internazionali;
- b) «CPMI»: Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato della Banca dei regolamenti internazionali;
- c) «FINREP»: i modelli per le informazioni finanziarie riportati negli allegati III e IV, e le istruzioni complementari figuranti nell'allegato V, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ⁽¹⁾;
- d) «COREP (OF)»: gli allegati I (modelli) e II (istruzioni) del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
- e) «COREP (LR)»: gli allegati X (modelli) e XI (istruzioni) del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
- f) «FSB»: Comitato per la stabilità finanziaria;
- g) «IAS»: International Accounting Standards come definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- h) «IFRS»: International Financial Reporting Standards come definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 ⁽²⁾;
- i) «codice LEI»: codice identificativo dell'entità giuridica inteso a garantire l'identificazione unica e mondiale delle parti di operazioni finanziarie, proposto dal Comitato per la stabilità finanziaria e approvato dal G20. In attesa che il sistema LEI mondiale diventi pienamente operativo, codici pre-LEI sono assegnati alle controparti da un'unità operativa locale che è stata approvata dal Regulatory Oversight Committee (ROC, informazioni dettagliate sono disponibili nel seguente sito: www.lei.org). Qualora per una data controparte esista un identificativo dell'entità giuridica (codice LEI), esso è utilizzato per identificarla;
- j) «NGAAP»: National Generally Accepted Accounting Principles (principi contabili generalmente accettati a livello nazionale), ossia le discipline contabili nazionali definite in conformità della direttiva 86/635/CEE ⁽³⁾.

I.3 Principi contabili

- 3. Se non diversamente specificato nelle presenti istruzioni, gli enti segnalano tutti gli importi in base alla disciplina contabile applicata per la segnalazione delle informazioni finanziarie a norma degli articoli da 9 a 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. L'ente che non è tenuto a segnalare informazioni finanziarie a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 applica la propria disciplina contabile.
- 4. Per gli enti che trasmettono le segnalazioni in base agli IFRS sono inseriti rimandi al pertinente IFRS.

I.4 Ambito del consolidamento

5. In funzione del modello, il presente quadro si riferisce:

- al consolidamento sulla base del consolidamento contabile (entità incluse nel bilancio consolidato conformemente alla disciplina contabile applicabile);

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

— al consolidamento prudenziale (entità che rientrano nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾) a livello di impresa madre nell'Unione;

— al consolidamento a livello dell'entità di risoluzione per il gruppo di risoluzione.

6. Per ciascun modello, gli enti si attengono alla o alle basi di consolidamento applicabili ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

I.5 Numerazione e altre convenzioni

7. Per indicare le colonne, le righe e le celle dei modelli, le presenti istruzioni si attengono alla convenzione di etichettatura di seguito illustrata. Questi codici numerici sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.

8. Per indicare le colonne, le righe e le celle di un modello si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello;riga;colonna}.

9. Per le convalide all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {riga;colonna}.

10. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {modello;riga}.

11. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.

12. Quando un elemento di informazione non è pertinente per le entità oggetto della segnalazione, il campo corrispondente è lasciato in bianco.

13. Laddove le presenti istruzioni si riferiscono a una chiave primaria, si intende una colonna o la combinazione di colonne destinata a identificare in modo univoco tutte le righe del modello. La chiave primaria contiene un valore unico per ciascuna riga del modello. Non può contenere un valore nullo.

II. Istruzioni relative ai modelli

II.1 Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG)

II.1.1 Osservazioni di carattere generale

14. Questo modello presenta una panoramica della struttura giuridica e dell'assetto proprietario del gruppo. È presentato un unico modello per tutte le entità del gruppo che soddisfano la soglia minima fissata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento. In questo modello sono individuate solo entità giuridiche.

II.1.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Colonne | Istruzioni |
|------------------|--|
| 0010-0160 | Entità |
| 0010 | Nome Il nome dell'entità. Nome ufficiale come risulta dagli atti societari, compresa l'indicazione della forma giuridica. |
| 0020 | Codice Il codice dell'entità. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Il codice deve sempre contenere un valore. |

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

| Colonne | Istruzioni |
|---------|---|
| 0030 | <p>Codice LEI Se esiste, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre dell'entità.</p> |
| 0040 | <p>Tipo di entità L'entità può essere dei seguenti tipi, in ordine successivo di priorità:</p> <p>a) «ente creditizio» Rientrano in questa categoria gli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE ⁽⁶⁾</p> <p>b) «impresa di investimento soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE» Rientrano in questa categoria le imprese di investimento quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 soggette al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE</p> <p>c) «impresa di investimento non soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE»</p> <p>d) «ente finanziario» Rientrano in questa categoria gli enti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013, diversi da quelli classificati come «società di partecipazione» di cui alla lettera e) infra</p> <p>e) «società di partecipazione» Rientrano in questa categoria: — la società di partecipazione finanziaria quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione finanziaria mista quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione mista quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione finanziaria madre quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 32, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 575/2013</p> <p>f) «impresa di assicurazione» Rientrano in questa categoria le imprese di assicurazione quali definite all'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾</p> <p>g) «altro tipo di entità», ove l'entità non rientri in nessuna delle summenzionate categorie.</p> |
| 0050 | <p>Paese Il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese (Stato membro o paese terzo) di costituzione dell'entità.</p> |
| 0060 | <p>Inclusa nel perimetro prudenziale Inserire le seguenti abbreviazioni: S - Sì; N - No.</p> |

⁽⁶⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽⁷⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

| Colonne | Istruzioni |
|---------|---|
| 0070 | <p>Deroga ai sensi dell'articolo 7 CRR</p> <p>Inserire le seguenti abbreviazioni:</p> <p>S – se l'autorità competente ha derogato all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>N – in caso contrario.</p> |
| 0080 | <p>Deroga ai sensi dell'articolo 10 CRR</p> <p>Inserire le seguenti abbreviazioni:</p> <p>S – se l'autorità competente ha applicato la deroga ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>N – in caso contrario.</p> |
| 0090 | <p>Totale delle attività</p> <p>Il totale delle attività quale definito per FINREP {F 01.01;380,010}</p> |
| 0100 | <p>Importo complessivo dell'esposizione al rischio</p> <p>L'importo complessivo dell'esposizione al rischio quale definito per COREP (OF): {C 02.00;010;010}</p> <p>Questo elemento non è segnalato per le entità che non sono enti e per le entità che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> |
| 0110 | <p>Esposizione del coefficiente di leva finanziaria</p> <p>L'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria quale definita per COREP (LR): {C 47.00;290;010}</p> <p>Questo elemento non è segnalato per le entità che non sono enti e per le entità che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> |
| 0120 | <p>Principio contabile</p> <p>I principi contabili applicati dall'entità. Inserire le seguenti abbreviazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IFRS — nGAAP |
| 0130 | <p>Contributo alle attività consolidate totali</p> <p>L'ammontare del contributo dell'entità alle attività consolidate totali del gruppo oggetto della segnalazione.</p> |
| 0140 | <p>Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio</p> <p>L'ammontare del contributo dell'entità all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio del gruppo oggetto della segnalazione.</p> |
| 0150 | <p>Contributo all'esposizione consolidata del coefficiente di leva finanziaria</p> <p>L'ammontare del contributo dell'entità all'esposizione complessiva consolidata del coefficiente di leva finanziaria del gruppo oggetto della segnalazione.</p> |
| 0160 | <p>Entità giuridica pertinente</p> <p>Se l'entità costituisce un'entità giuridica pertinente ai sensi della definizione dell'articolo 2 del presente regolamento.</p> |

| Colonne | Istruzioni |
|-----------|--|
| 0170-0210 | <p>Impresa madre diretta</p> <p>L'impresa madre diretta dell'entità. È segnalata solo l'impresa madre diretta che detiene più del 5 % dei diritti di voto nell'entità.</p> <p>Se un'entità ha più di un'impresa madre diretta, è segnalata solo l'impresa madre diretta con la maggiore quota di capitale o, se del caso, di diritti di voto.</p> |
| 0140 | <p>Nome</p> <p>Il nome dell'impresa madre diretta dell'entità.</p> |
| 0150 | <p>Codice</p> <p>Il codice dell'impresa madre diretta. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale.</p> <p>Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Il codice deve sempre contenere un valore.</p> |
| 0160 | <p>Codice LEI</p> <p>Se esiste, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre dell'entità.</p> |
| 0170 | <p>Capitale sociale</p> <p>L'importo del capitale sociale dell'entità detenuto dall'impresa madre diretta, escluse le riserve.</p> |
| 0180 | <p>Diritti di voto nell'entità</p> <p>La percentuale di diritti di voto detenuta dall'impresa madre diretta nell'entità.</p> <p>Questa informazione è richiesta solo nel caso in cui un'azione non equivalga a un voto (quindi che i diritti di voto non equivalgano al capitale sociale).</p> |

II.2 Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB)

II.2.1 Osservazioni di carattere generale

15. Questo modello richiede dati granulari sulla struttura delle passività dell'entità o del gruppo. Le passività sono disaggregate in passività escluse dal bail-in e passività non escluse dal bail-in e ulteriormente ripartite per classi di passività, classi di controparti e scadenza.
16. Laddove questo modello riporta una disaggregazione per scadenza, la durata residua è il periodo fino alla scadenza contrattuale oppure, se è previsto il diritto, esplicito o implicito, contrattuale o legale, del titolare al rimborso anticipato dello strumento, il periodo fino alla prima data in cui matura tale diritto. I pagamenti intermedi del capitale sono suddivisi nelle corrispondenti categorie di scadenza. Se del caso, la scadenza è considerata separatamente per l'importo del capitale e per gli interessi maturati.
17. Per default, gli importi segnalati in questo modello sono importi in essere. L'importo in essere di un credito o di uno strumento è la somma dell'importo del capitale e degli interessi maturati sul credito o sullo strumento. L'importo in essere ancora non corrisposto è pari al valore del credito che il creditore potrebbe vantare nel quadro della procedura di insolvenza.
18. In deroga al punto precedente, le passività in bilancio risultanti da derivati (segnalate nella riga 0330) sono segnalate sotto forma di valori contabili. Il valore contabile è il valore contabile come definito a fini FINREP, conformemente agli IFRS o agli nGAAP, secondo il caso. Negli altri casi, sono utilizzate le cifre a norma degli schemi di segnalazione nGAAP.

II.2.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Colonne | Istruzioni |
|---------|---|
| 0010 | <p>Famiglie</p> <p>FINREP, allegato V. Parte 1.42(f)</p> <p>Gli individui o i gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale e in qualità di produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principalmente consiste nella produzione di beni non destinabili alla vendita e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie.</p> |
| 0020 | <p>Società non finanziarie (PMI)</p> <p>Allegato, titolo I, articolo 2, paragrafo 1, della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 ⁽⁸⁾; FINREP, allegato V. Parte 1.5(i).</p> <p>Le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.</p> |
| 0030 | <p>Società non finanziarie (non PMI)</p> <p>FINREP, allegato V. Parte 1.42(e)</p> <p>Le società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinati alla vendita ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea ⁽⁹⁾.</p> <p>Sono escluse le «PMI» segnalate nella colonna 0020.</p> |
| 0040 | <p>Enti creditizi</p> <p>FINREP, allegato V. Parte 1.42(c)</p> <p>Gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e le banche multilaterali di sviluppo.</p> |
| 0050 | <p>Altre società finanziarie</p> <p>FINREP, allegato V. Parte 1.42(d)</p> <p>Tutte le società e le quasi-società finanziarie diverse dagli enti creditizi, come le imprese di investimento, i fondi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo e le stanze di compensazione, nonché gli altri intermediari finanziari, gli ausiliari finanziari, le istituzioni finanziarie captive e i prestatori di fondi.</p> |
| 0060 | <p>Amministrazioni pubbliche e banche centrali</p> <p>FINREP, allegato V. Parte 1.42(a) e (b)</p> <p>Le banche centrali e le amministrazioni centrali, le amministrazioni statali o regionali e le amministrazioni locali, compresi gli organi amministrativi e le imprese non commerciali, escluse però le imprese pubbliche e private di proprietà di queste amministrazioni che svolgono un'attività commerciale (e sono segnalate alle voci «enti creditizi», «altre società finanziarie» o «società non finanziarie», a seconda della loro attività); gli enti di previdenza e assistenza sociale e le organizzazioni internazionali, come l'Unione europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca dei regolamenti internazionali.</p> |
| 0070 | <p>Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione</p> <p>Laddove l'identità del detentore del titolo non è nota perché lo strumento è quotato in una sede di negoziazione, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, gli importi sono segnalati in questa colonna.</p> |

⁽⁸⁾ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

| Colonne | Istruzioni |
|---------|---|
| 0080 | <p>Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione</p> <p>Laddove l'identità del detentore del titolo non è nota, ma lo strumento non è quotato in una sede di negoziazione, gli importi sono segnalati in questa colonna e non è richiesta l'ulteriore disaggregazione della controparte. Le entità si impegnano al meglio per individuare le controparti e limitare al minimo il ricorso a questa colonna.</p> |
| 0090 | <p>Totale</p> |
| 0100 | <p>di cui: infragruppo</p> <p>Le passività nei confronti di entità incluse nel bilancio consolidato dell'entità madre capogruppo (in contrapposizione all'ambito del consolidamento regolamentare).</p> |
| 0110 | <p>di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo</p> <p>Sono compresi gli importi lordi delle passività disciplinate dal diritto di un paese terzo e/o emesse da entità del gruppo stabilite in paesi terzi. Sono escluse le passività infragruppo.</p> <p>Laddove l'autorità di risoluzione ha confermato di avere la certezza, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, che ogni eventuale decisione di un'autorità di risoluzione di svalutare o convertire una passività è efficace a norma del diritto di tale paese terzo, tale passività non è segnalata in questa voce.</p> |
| Righe | Istruzioni |
| 0100 | <p>Passività escluse dal bail-in</p> <p>L'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce quanto segue: «Le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione in relazione alle passività seguenti a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo.»</p> |
| 0110 | <p>Depositi coperti</p> <p>L'importo dei depositi coperti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, ad esclusione dei saldi temporaneamente elevati quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva.</p> |
| 0120 | <p>Passività garantite – parte coperta da garanzia reale</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Le passività garantite, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto, le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite.</p> <p>Né l'obbligo di assicurare che tutte le attività garantite collegate a un cover pool restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse né l'esclusione dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE ostano a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione alle parti di una passività garantita, o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia, che eccedono il valore delle attività, pegni, ipoteche o garanzie che la garantiscono. L'ammontare non coperto di tali passività garantite non è segnalato in questa riga bensì nella riga 0340, previa ulteriore disaggregazione.</p> |

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

| Righe | Istruzioni |
|-------|--|
| | <p>Le passività della Banca centrale che sono coperte da un aggregato di garanzie (ad esempio le principali operazioni di rifinanziamento, l'operazione di rifinanziamento a lungo termine, le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine ecc.) sono considerate passività garantite.</p> <p>Un tipo specifico di passività è costituito dalle posizioni in garanzie (ad esempio le garanzie in contante) ricevute e iscritte in bilancio. Laddove tali posizioni in garanzie sono giuridicamente vincolate a un'attività, sono trattate come passività garantite ai fini della presente segnalazione.</p> |
| 0130 | <p>Passività dei clienti, se protetti in caso di insolvenza</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Qualsiasi passività derivante dal fatto che l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE detiene attività o liquidità dei clienti, incluse attività o liquidità dei clienti detenute da o per conto di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾ o di fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, a condizione che tali clienti siano protetti dal diritto fallimentare vigente.</p> |
| 0140 | <p>Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che tale beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore.</p> |
| 0150 | <p>Passività nei confronti di enti creditizi < 7 giorni</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Le passività nei confronti di enti creditizi, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo contabile, con scadenza originaria inferiore a sette giorni.</p> |
| 0160 | <p>Passività nei confronti di (operatori di) sistemi < 7 giorni</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Le passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾ o relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema.</p> |
| 0170 | <p>Passività verso dipendenti</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto i), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>le passività nei confronti di un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuta, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non è disciplinata da un contratto collettivo. Non si applica tuttavia alla componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi quali definiti all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.</p> |
| 0180 | <p>Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto ii), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Le passività nei confronti di un creditore, sia esso fornitore o impresa commerciale, che ha fornito all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali.</p> |

⁽¹²⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽¹³⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

| Righe | Istruzioni |
|-------|--|
| 0190 | <p>Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto iii), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Le passività nei confronti di autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile.</p> |
| 0200 | <p>Passività verso SGD</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Le passività nei confronti di sistemi di garanzia dei depositi (SGD) derivanti dai contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE.</p> |
| 0300 | <p>Passività non escluse dal bail-in</p> <p>È la somma delle righe 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 e 0400.</p> |
| 0310 | <p>Depositi, non protetti ma preferenziali</p> <p>Articolo 108 della direttiva 2014/59/UE</p> <p>I depositi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE che non soddisfano le condizioni per l'esclusione dal bail-in (articolo 44, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE), ma per i quali è previsto un trattamento preferenziale in linea con l'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE.</p> |
| 0320 | <p>Depositi, non protetti e non preferenziali</p> <p>I depositi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE che non soddisfano le condizioni per l'esclusione dal bail-in o per il trattamento preferenziale in applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE.</p> |
| 0330 | <p>Passività in bilancio risultanti da derivati</p> <p>Il valore contabile delle passività risultanti da derivati, per l'importo totale corrispondente a FINREP: {F 01.02;020;010} + {F 01.02;150;010}.</p> |
| 0331 | <p>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie</p> <p>Per default, la somma di tutti i valori netti di mercato delle passività risultanti da derivati per insieme di attività soggette a compensazione contrattuale. L'insieme di attività soggette a compensazione è segnalato solo laddove il suo valore netto di mercato è una passività. A tal fine, i derivati che non sono soggetti ad accordo di netting sono trattati come un unico contratto, vale a dire come se si trattasse di un insieme di attività soggette a compensazione con un solo derivato.</p> |
| 0332 | <p>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie</p> <p>Il valore della riga 0331 è oggetto di una rettifica per garanzie reali costituite per garantire l'esposizione, risultante nella somma di tali valori netti di mercato dopo la compensazione delle garanzie al valore di mercato.</p> |

| Righe | Istruzioni |
|-------|--|
| 0333 | <p>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out</p> <p>In conformità del regolamento delegato 2016/1401 della Commissione ⁽¹⁵⁾ concernente la valutazione del valore delle passività risultanti da derivati, un importo aggiuntivo del close-out che copra l'ammontare delle perdite o dei costi sostenuti dalle controparti nelle operazioni in strumenti derivati, o gli utili da esse realizzati, sostituendo o ottenendo il corrispettivo economico delle condizioni essenziali dei contratti e i diritti di opzione delle parti relativi ai contratti estinti.</p> <p>Le stime necessarie per determinare un importo del close-out in conformità del summenzionato regolamento possono risultare complicate su base individuale. Possono quindi essere utilizzati in loro vece valori sostitutivi, basati su dati disponibili quali ad esempio i requisiti prudenziali per il rischio di mercato. Se risulta impossibile calcolare l'importo del close-out per le passività risultanti da derivati, l'importo segnalato deve essere pari all'importo segnalato nella riga 0332.</p> |
| 0334 | <p>Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale</p> <p>Sono segnalate le passività nette per i derivati tenendo conto delle regole di compensazione prudenziale di cui all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 (relative al calcolo della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria).</p> |
| 0340 | <p>Passività garantite non coperte da garanzia reale</p> <p>L'importo delle passività garantite o delle passività per le quali è stata costituita una garanzia reale che eccede il valore delle attività, pegni, ipoteche o garanzie che la garantiscono. Rileva la parte «sottogarantita» delle passività coperte da garanzia reale, ad esempio la parte sottogarantita delle obbligazioni garantite o delle operazioni di vendita con patto di riacquisto.</p> |
| 0350 | <p>Obbligazioni strutturate</p> <p>Le obbligazioni strutturate sono qui definite come obbligazioni debitorie con una componente derivata incorporata, con rendimenti collegati a un titolo sottostante o a un indice (pubblico o su misura, ad esempio strumenti di capitale o obbligazioni, tassi di rendimento fisso o credito, tasso di cambio, merci ecc.). Le obbligazioni strutturate non includono gli strumenti di debito che comprendono soltanto opzioni call o put, ossia il cui valore non dipende da nessuna componente derivata incorporata.</p> |
| 0360 | <p>Passività di primo rango (senior) non garantite</p> <p>Sono compresi tutti gli strumenti di primo rango non garantiti che non rientrano nella categoria delle obbligazioni strutturate.</p> |
| 0365 | <p>Passività di primo rango (senior) non privilegiate</p> <p>L'importo delle passività seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE — crediti chirografari derivanti da titoli di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE oppure — titoli di debito con il grado di priorità più basso tra i crediti chirografari ordinari derivanti dai titoli di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, per i quali uno Stato membro abbia previsto, a norma di tale paragrafo, che abbiano lo stesso grado di priorità dei crediti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. |

⁽¹⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 7).

| Righe | Istruzioni |
|-------|---|
| 0370 | <p>Passività subordinate</p> <p>Le passività che saranno rimborsate secondo la normativa nazionale in materia di insolvenza solo dopo che saranno state integralmente rimborsate tutte le classi di creditori ordinari e di creditori di primo rango non privilegiati. Sono comprese le passività subordinate sia per legge che per contratto. Nel caso delle società di partecipazione, possono essere segnalati in questa categoria anche i titoli di debito non subordinati (ossia la subordinazione strutturale).</p> <p>In questa categoria sono inclusi solo gli strumenti subordinati che non sono riconosciuti come fondi propri.</p> <p>Questa riga comprende anche la parte delle passività subordinate ammissibili in linea di principio come fondi propri non inclusa nei fondi propri a causa di disposizioni in materia di eliminazione graduale quali l'articolo 64 del regolamento (UE) n. 575/2013 (durata residua) o la parte 10 dello stesso regolamento (clausola grandfathering).</p> |
| 0380 | <p>Altre passività ammissibili al MREL</p> <p>Ogni strumento ammissibile al MREL ma non rilevato nelle righe 0320 e da 0340 a 0370.</p> |
| 0390 | <p>Passività non finanziarie</p> <p>Questa riga rileva le passività non finanziarie che per motivi pratici non si riferiscono a strumenti di debito i cui titolari possono essere sottoposti a bail-in, quali gli accantonamenti per controversie che coinvolgono l'entità.</p> |
| 0400 | <p>Altre passività</p> <p>Ogni passività non segnalata nelle righe da 0100 a 0390.</p> |
| 0500 | <p>Fondi propri</p> <p>Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;010;010}</p> |
| 0510 | <p>Capitale primario di classe 1</p> <p>Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;020;010}</p> |
| 0511 | <p>di cui: strumenti di capitale/capitale sociale</p> <p>Gli strumenti giuridici che costituiscono il (o parte del) capitale primario di classe 1 sotto forma di strumenti di capitale/capitale sociale.</p> |
| 0512 | <p>di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie</p> <p>Gli strumenti giuridici che costituiscono i (o parte dei) fondi propri del capitale primario di classe 1 sotto forma di strumenti diversi dagli strumenti di capitale/capitale sociale, ma di pari rango rispetto a questa categoria.</p> |
| 0520 | <p>Capitale aggiuntivo di classe 1</p> <p>Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;530;010}</p> |
| 0521 | <p>di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri</p> <p>Gli strumenti giuridici che costituiscono il (o parte del) capitale aggiuntivo di classe 1.</p> |
| 0530 | <p>Capitale di classe 2</p> <p>Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;750;010}</p> |

| Righe | Istruzioni |
|-------|--|
| 0531 | di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri Questa disaggregazione individua gli strumenti giuridici che costituiscono i (o parte dei) fondi propri di classe 2. |
| 0600 | Totale passività e fondi propri, comprese le passività risultanti da derivati La somma di tutte le passività segnalate in questo modello e dell'importo dei fondi propri obbligatori. A tal fine, sono sommati tutti gli importi dalle linee precedenti. Per quanto riguarda i derivati, il valore da utilizzare è la riga 0334 «Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale». |

II.3 Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN)

II.3.1 Osservazioni di carattere generale

19. Questo modello contiene informazioni sui requisiti di fondi propri applicabili a un'entità o a un gruppo.

20. Tutte le informazioni segnalate rispecchiano i requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni.

21. Le informazioni sui requisiti del pilastro 2 segnalate in questo modello si basano sull'ultima lettera SREP ufficiale disponibile comunicata dall'autorità competente.

22. Laddove l'entità oggetto della segnalazione non è soggetta a requisiti patrimoniali su base individuale, è compilata soltanto la riga 0110.

II.3.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Righe | Istruzioni |
|----------------|--|
| 0100 | Importo complessivo dell'esposizione al rischio Articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 Cfr. Z 01.00, colonna 0100 L'importo complessivo dell'esposizione al rischio quale definito per COREP (OF): {C 02.00;010;010} |
| 0110 | Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio Cfr. Z 01.00, colonna 0140 L'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria quale definita per COREP (LR): {C 47.00;290;010} Questo elemento è segnalato soltanto per le entità che non sono soggette a requisiti patrimoniali su base individuale. |
| 0210 - 0250 | Requisiti di capitale iniziale e di coefficiente di leva finanziaria |
| 0210 | Capitale iniziale Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della direttiva 2013/36/UE; articolo 93 del regolamento (UE) n. 575/2013 L'ammontare del capitale iniziale richiesto come condizione sine qua non per autorizzare un ente a iniziare l'attività. |
| 0220 | Requisito di coefficiente di leva finanziaria Il requisito di coefficiente di leva finanziaria applicabile all'entità o al gruppo, espresso in percentuale dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria. Se non vige alcun obbligo formale, le entità non compilano questa cella. L'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria è definita come per COREP (LR): {C 47.00;290;010} |

| Righe | Istruzioni |
|-------|---|
| 0300 | <p>Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo SREP (TSCR) COREP (OF): {C 03.00;130;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <ul style="list-style-type: none"> i) il coefficiente di capitale totale (8 %) quale specificato all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) il coefficiente di requisiti aggiuntivi di fondi propri (requisiti del pilastro 2 – P2R) determinato secondo i criteri di cui agli Orientamenti ABE su procedure e metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e le prove di stress prudenziali (<i>EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing</i> - EBA SREP GL). <p>Questo elemento rispecchia il coefficiente di requisito patrimoniale complessivo SREP (TSCR) secondo quanto comunicato all'ente dall'autorità competente. Il TSCR è definito nella sezione 1.2 degli EBA SREP GL.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p> |
| 0310 | <p>TSCR: da costituire con capitale primario di classe 1 COREP (OF): {C 03.00;140;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <ul style="list-style-type: none"> i) il coefficiente di capitale primario di classe 1 (4,5 %) ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) la parte del coefficiente P2R, di cui al punto ii) della riga 300, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale primario di classe 1. <p>Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri, da detenere sotto forma di capitale primario di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p> |
| 0320 | <p>TSCR: da costituire con capitale di classe 1 COREP (OF): {C 03.00;150;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <ul style="list-style-type: none"> i) il coefficiente di capitale di classe 1 (6 %) ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) la parte del coefficiente P2R, di cui al punto ii) della riga 300, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale di classe 1. <p>Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri, da detenere sotto forma di capitale di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p> |
| 0400 | <p>Requisito combinato di riserva di capitale Articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE COREP (OF): {C 04.00;740;010}</p> |
| 0410 | <p>Riserva di conservazione del capitale Articolo 128, punto 1, e articolo 129 della direttiva 2013/36/UE COREP (OF): {C 04.00;750;010}).</p> <p>Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella è segnalato un importo.</p> |
| 0420 | <p>Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 COREP (OF): {C 04.00;760;010}).</p> |

| Righe | Istruzioni |
|-------|--|
| | <p>In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013, in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p> |
| 0430 | <p>Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente</p> <p>Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della direttiva 2013/36/UE (Cfr. COREP (OF): {C 04.00;770;010}).</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p> |
| 0440 | <p>Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico</p> <p>Articolo 128, punto 5, e articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE (Cfr. COREP (OF): {C 04.00;780;010}).</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p> |
| 0450 | <p>Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale</p> <p>Articolo 128, punto 3, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE COREP (OF): {C 04.00;800;010}</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p> |
| 0460 | <p>Riserva di altri enti a rilevanza sistemica</p> <p>Articolo 128, punto 4, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE COREP (OF): {C 04.00;810;010}</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p> |
| 0500 | <p>Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR)</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;160;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente TSCR di cui alla riga 0300;</p> <p>ii) nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Questo elemento rispecchia il coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR) come definito nella sezione 1.2 degli orientamenti EBA SREP.</p> <p>Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p> |
| 0510 | <p>OCR: da costituire con capitale primario di classe 1</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;170;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente TSCR da costituire con capitale primario di classe 1 di cui alla riga 0310;</p> <p>ii) nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p> |

| Righe | Istruzioni |
|-------|---|
| 0520 | <p>OCR: da costituire con capitale di classe 1 COREP (OF): {C 03.00;180;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente TSCR da costituire con capitale di classe 1 di cui alla riga 0320;</p> <p>ii) nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p> |
| 0600 | <p>OCR e orientamenti del secondo pilastro (P2G) COREP (OF): {C 03.00;190;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente OCR di cui alla riga 0500;</p> <p>ii) ove applicabili, gli orientamenti del secondo pilastro (P2G) come definiti negli EBA SREP GL. I P2G sono inclusi solo se l'autorità competente li ha comunicati all'ente.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p> |
| 0610 | <p>OCR: da costituire con capitale primario di classe 1 COREP (OF): {C 03.00;200;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente OCR da costituire con capitale primario di classe 1 di cui alla riga 0520;</p> <p>ii) ove applicabile, la parte di P2G, di cui al punto ii) della riga 0600, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale primario di classe 1. I P2G sono inclusi solo se l'autorità competente li ha comunicati all'ente.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p> |
| 0620 | <p>OCR e P2G: da costituire con capitale di classe 1 COREP (OF): {C 03.00;210;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente OCR da costituire con capitale di classe 1 di cui alla riga 0520;</p> <p>ii) ove applicabile, la parte di P2G, di cui al punto ii) della riga 600, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale di classe 1. I P2G sono inclusi solo se l'autorità competente li ha comunicati all'ente.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p> |

II.4 Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (IFC)

II.4.1 Osservazioni di carattere generale

23. Questo modello richiede informazioni sulle passività infragruppo non escluse dal bail-in, sugli strumenti di capitale e sulle garanzie.
24. Sono segnalate tutte le interconnessioni finanziarie tra entità giuridiche pertinenti che sono incluse nel bilancio consolidato. Gli importi segnalati sono aggregati laddove si riferiscono alle stesse controparti (sia emittente o entità garantita, sia creditore, titolare o prestatore di garanzia) e allo stesso tipo di passività, strumenti di capitale o garanzie.
25. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020, 0040 e 0050 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

II.4.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Colonne | Istruzioni |
|-----------|--|
| 0010-0020 | Emittente o entità garantita L'entità giuridica che emette le passività o lo strumento di capitale, o che è l'entità garantita. |
| 0010 | Nome dell'entità Dev'essere diverso dal nome dell'entità riportato nella colonna 0030. |
| 0020 | Codice Il codice dell'emittente o del destinatario della garanzia. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Il codice dev'essere diverso dal codice riportato nella colonna 0040. |
| 0030-0040 | Creditore, titolare o prestatore di garanzia L'entità giuridica che è il creditore della passività, è titolare dello strumento di capitale o fornisce la garanzia. |
| 0030 | Nome dell'entità Dev'essere diverso dal nome dell'entità riportato nella colonna 0010. |
| 0040 | Codice Il codice del creditore, titolare o prestatore di garanzia. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Dev'essere diverso dal codice riportato nella colonna 0020. |
| 0050-0070 | Interconnessione finanziaria Questo campo descrive l'interconnessione finanziaria tra le entità giuridiche pertinenti. |
| 0050 | Tipo Selezionare dal seguente elenco: <i>Passività infragruppo</i> L.1. Depositi, non protetti ma preferenziali Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0310 L.2. Depositi, non protetti e non preferenziali Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0320 L.3. Passività risultanti da derivati (importi del close-out) Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0330 L.4. Passività garantite non coperte da garanzia reale Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0340 L.5. Obbligazioni strutturate Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0350 L.6. Passività di primo rango (senior) non garantite Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0360 |

| Colonne | Istruzioni |
|---------|---|
| | <p>L.7. Passività di primo rango (senior) non privilegiate Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0365</p> <p>L.8. Passività subordinate Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0370</p> <p>L.9. Altre passività ammissibili al MREL Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0380</p> <p>L.10. Passività non finanziarie Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0390</p> <p>L.11. Altre passività Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0400. Ogni passività non rilevata da nessuno degli elementi precedenti.</p> <p>L.12. Capitale di classe 2 Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0530</p> <p>L.13. Capitale aggiuntivo di classe 1 Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0520</p> <p>L.14. Capitale primario di classe 1 Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0510</p> <p><i>Garanzie infragruppo</i></p> <p>G.1. Emissione Garanzie su specifici strumenti/passività che sono stati emessi</p> <p>G.2. Controparte Garanzie concesse a una specifica controparte dell'ente</p> <p>G.3. Illimitate Garanzie generali non limitate a un importo fisso</p> <p>G.4. Altro Ogni tipo di garanzia non rientrante nei tipi precedenti.</p> |
| 0060 | <p>Importo in essere</p> <p>Per le passività (colonna 0050, tipi L.1, L.2 e da L.4 a L.14), l'importo in essere delle passività infragruppo; per le passività risultanti da derivati (tipo L.3), gli importi del close-out come definiti ai fini del modello Z 02.00 (LIAB), riga 0333.</p> <p>Per le garanzie (colonna 0050, valori da G.1 a G.4), l'importo potenziale massimo dei futuri pagamenti nell'ambito della garanzia.</p> |
| 0070 | <p>di cui emesso ai sensi del diritto di un paese terzo</p> <p>L'importo monetario della quota dell'importo in essere a norma del diritto di un paese terzo.</p> |
| 0080 | <p>di cui ammissibile al MREL</p> <p>L'importo in essere delle passività ammissibili al MREL calcolato conformemente all'articolo 45, paragrafo 4, lettera a) e lettere da c) a f), della direttiva 2014/59/UE. A tal fine, le passività non sono escluse dal calcolo per il solo motivo che sono emesse o detenute da un'entità del gruppo.</p> |

II.5 Z 05.01 e Z 05.02 - Controparti principali (MCP)

II.5.1 Osservazioni di carattere generale

26. Questi modelli riuniscono informazioni sulle passività nei confronti delle controparti principali (Z 05.01) e sugli elementi fuori bilancio pervenuti dalle controparti principali (Z 05.02). Gli importi segnalati sono aggregati laddove appartengono alla stessa controparte e allo stesso tipo di passività o di elementi fuori bilancio.

27. Le passività e gli elementi fuori bilancio in relazione ai quali non può essere individuata la controparte non sono segnalati in questi modelli. Le passività e gli elementi fuori bilancio in relazione ai quali la controparte è un'entità inclusa nel bilancio consolidato non sono segnalati.

II.5.2 Z 05.01 – Controparti principali delle passività: Istruzioni relative a posizioni specifiche

28. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0060 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

| Colonne | Istruzioni |
|-----------|--|
| 0010-0050 | <p>Controparte</p> <p>Informazioni sulla controparte principale in relazione alla quale sorge la passività.</p> <p>Le controparti principali sono individuate sommando gli importi in essere di tutte le passività dell'entità o del gruppo per cui è segnalato il modello, nei confronti di ciascuna controparte o gruppo di clienti connessi, escluse le passività nei confronti di entità incluse nel bilancio consolidato.</p> <p>Le controparti e i gruppi di controparti connesse sono poi classificati secondo l'importo in essere aggregato al fine di individuare le 10 principali controparti, per le quali sono fornite informazioni in questo modello.</p> <p>La definizione di «gruppo di controparti connesse» segue la definizione di «gruppo di clienti connessi» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Ai fini del presente modello, una controparte non può essere un'entità inclusa nel bilancio consolidato.</p> |
| 0010 | <p>Nome dell'entità</p> <p>Il nome della controparte principale o, se del caso, il nome di un gruppo di clienti connessi.</p> <p>Il nome di un gruppo di clienti connessi è il nome della società madre oppure, se il gruppo di clienti connessi non ha una società madre, la denominazione commerciale del gruppo.</p> |
| 0020 | <p>Codice</p> <p>Il codice della controparte principale o del gruppo di clienti connessi. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale.</p> <p>Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.</p> |
| 0030 | <p>Gruppo o singolo</p> <p>L'ente indica «1» per le controparti principali singole e «2» per i gruppi di clienti connessi.</p> |
| 0040 | <p>Paese</p> <p>Il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese di costituzione della controparte. Sono compresi gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del «Vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti».</p> <p>Il paese è determinato in riferimento alla sede legale della controparte. Per i gruppi di clienti connessi, il paese di costituzione della società madre.</p> |
| 0050 | <p>Settore</p> <p>A ogni controparte viene attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP (FINREP, allegato V, parte 1, capitolo 6):</p> <ul style="list-style-type: none"> — banche centrali — amministrazioni pubbliche — enti creditizi — altre società finanziarie — società non finanziarie — famiglie <p>Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato nessun settore.</p> |

| Colonne | Istruzioni |
|---------|---|
| 0060 | <p>Tipo</p> <p>Il tipo di passività è uno dei tipi riportati nel modello Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB), ossia:</p> <p>L.0 Passività escluse dal bail-in</p> <p>L.1 Depositi, non protetti ma preferenziali</p> <p>L.2. Depositi, non protetti e non preferenziali</p> <p>L.3 Passività risultanti da derivati</p> <p>L.4 Passività garantite non coperte da garanzia reale</p> <p>L.5 Obbligazioni strutturate</p> <p>L.6 Passività di primo rango (senior) non garantite</p> <p>L.7 Passività di primo rango (senior) non privilegiate</p> <p>L.8 Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri)</p> <p>L.9 Altre passività ammissibili al MREL</p> <p>L.10 Passività non finanziarie</p> <p>L.11 Altre passività</p> <p>Se le passività nei confronti di una controparte principale sono costituite da più di uno dei summenzionati tipi, ciascun tipo di passività è segnalato in una riga distinta.</p> |
| 0070 | <p>Importo</p> <p>L'importo risponde alla definizione di «importo in essere» di cui al modello Z 02.00 - Struttura delle passività. Nel caso delle passività risultanti da derivati (tipo L.3), sono segnalati gli importi del close-out come definiti ai fini della riga 0333 del modello Z 02.00.</p> |

II.5.3 Z 05.02 – Controparti principali degli elementi fuori bilancio: Istruzioni relative a posizioni specifiche

29. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0060 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

| Colonne | Istruzioni |
|-----------|---|
| 0010-0050 | <p>Controparti</p> <p>Informazioni sulle controparti principali degli elementi fuori bilancio.</p> <p>Le controparti principali degli elementi fuori bilancio sono individuate sommando l'importo nominale totale degli impegni e delle garanzie finanziarie (come definiti ai fini FINREP, modello F 09) che l'entità o le entità del gruppo per cui è segnalato il modello hanno ricevuto dalle controparti o dal gruppo di clienti connessi. Le controparti principali degli elementi fuori bilancio escludono le entità incluse nel bilancio consolidato del gruppo. Le controparti e i gruppi di clienti connessi sono poi classificati secondo l'importo aggregato al fine di individuare le 10 principali controparti degli elementi fuori bilancio, per le quali sono fornite informazioni in questo modello.</p> <p>Ai fini del presente modello, sono segnalate soltanto le controparti che non sono incluse nel bilancio consolidato.</p> |
| 0010 | <p>Nome dell'entità</p> <p>Cfr. istruzioni relative alla colonna 0010 del modello Z 05.01</p> |
| 0020 | <p>Codice</p> <p>Cfr. istruzioni relative alla colonna 0020 del modello Z 05.01</p> |

| Colonne | Istruzioni |
|---------|--|
| 0030 | Gruppo o singolo Cfr. istruzioni relative alla colonna 0030 del modello Z 05.01 |
| 0040 | Paese Cfr. istruzioni relative alla colonna 0040 del modello Z 05.01 |
| 0050 | Settore Cfr. istruzioni relative alla colonna 0050 del modello Z 05.01 |
| 0060 | Tipo Il tipo di esposizione fuori bilancio è uno dei seguenti, quali definiti in FINREP, modello F 09.02: OBS.1 Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti OBS.2 Garanzie finanziarie ricevute OBS.3 Altri impegni ricevuti Se gli elementi fuori bilancio pervenuti da una controparte principale sono costituiti da più di uno dei summenzionati tipi, ciascun tipo di elemento fuori bilancio è segnalato in una riga distinta. |
| 0070 | Importo |

II.6 Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (DIS)

II.6.1 Osservazioni di carattere generale

30. Questo modello presenta una panoramica dell'assicurazione dei depositi all'interno di un gruppo e dei sistemi di garanzia dei depositi di cui sono membri gli enti creditizi che sono entità giuridiche pertinenti.

31. Ogni ente creditizio appartenente al gruppo è segnalato in una riga distinta.

II.6.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Colonne | Istruzioni |
|-----------|---|
| 0010-0020 | Entità |
| 0010 | Nome dell'entità Il nome dell'entità come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG). |
| 0020 | Codice Il codice dell'entità come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG). Si tratta di un identificatore di riga che deve essere unico per ciascuna riga del modello. |
| 0030 | SGD Articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE Il nome dell'SGD ufficialmente riconosciuto di cui l'entità è membro in applicazione della direttiva 2014/49/UE. Si tratta dell'SGD dello Stato membro di costituzione dell'entità, ad esclusione di altri SGD che, in altri Stati membri, potrebbero offrire una tutela aggiuntiva («top-up») ai clienti dell'entità presso una succursale in tale Stato membro. Laddove un ente è membro di un sistema di tutela istituzionale che è anche ufficialmente riconosciuto come SGD a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, il nome dell'SGD è identico al nome del sistema di tutela istituzionale figurante nella riga 050. L'SGD è scelto, per ciascun paese di costituzione dell'entità, tra i seguenti: per l'Austria — «Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH» |

| Colonne | Istruzioni |
|---------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> — «Sparkassen-Haftungs AG» — «Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen» — «Volksbank Einlagensicherung eG» — «Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.» |
| | per il Belgio |
| | — «Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers» |
| | per la Bulgaria |
| | — «Фондът за гарантиране на влоговете в банките» |
| | per la Croazia |
| | — «Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka» |
| | per Cipro |
| | — «Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων» |
| | per la Repubblica ceca |
| | — «Garanční systém finančního trhu» |
| | per la Danimarca |
| | — «Garantiformuen» |
| | per l'Estonia |
| | — «Tagastisfond» |
| | per la Finlandia |
| | — «Talletussuojarahasto» |
| | per la Francia |
| | — «Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution» |
| | per la Germania |
| | — «Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH» |
| | — «Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH» |
| | — «Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsbund)» |
| | — «BVR Institutssicherung GmbH» |
| | per Gibilterra |
| | — «Gibraltar Deposit Guarantee Scheme» |
| | per la Grecia |
| | — «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων» |
| | per l'Ungheria |
| | — «Országos Betétbiztosítási Alap» |
| | per l'Islanda |
| | — «Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta» |
| | per l'Irlanda |
| | — «Irish Deposit Protection Scheme» |
| | per l'Italia |
| | — «Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi» |
| | — «Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo» |
| | per la Lettonia |
| | — «Latvijas Noguldījumu garantiju fonds» |
| | per il Liechtenstein |
| | — «Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV» |

| Colonne | Istruzioni |
|---------|--|
| | <p>per la Lituania — «Indėlių ir investicijų draudimas»</p> <p>per il Lussemburgo — «Fond de garantie des Dépôts Luxembourg»</p> <p>per Malta — «Depositor Compensation Scheme»</p> <p>per i Paesi Bassi — «De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel»</p> <p>per la Norvegia — «Bankenes sikringsfond»</p> <p>per la Polonia — «Bankowy Fundusz Gwarancyjny»</p> <p>per il Portogallo — «Fundo de Garantia de Depósitos» — «Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo»</p> <p>per la Romania — «Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar»</p> <p>per la Slovacchia — «Fond ochrany vkladov»</p> <p>per la Slovenia — «Banka Slovenije»</p> <p>per la Spagna — «Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito»</p> <p>per la Svezia — «Riksgälden»</p> <p>per il Regno Unito — «Financial Services Compensation Scheme»</p> <p>Se l'SGD ufficialmente riconosciuto di cui l'entità è membro non figura nell'elenco sopra riportato, indicare «Altro».</p> |
| 0040 | <p>Importo dei depositi coperti Articolo 2, paragrafo 1, punto 5, e articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE L'importo dei depositi coperti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, in combinato disposto con l'articolo 6, della direttiva 2014/49/UE, protetti dall'SGD di cui alla riga 0030, ad esclusione dei saldi temporaneamente elevati quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva.</p> |
| 0050 | <p>Sistema di tutela istituzionale Articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 Il nome del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui l'entità è membro. Non segnalare nulla se l'entità non è membro di un sistema di tutela istituzionale. Se l'entità è membro di un sistema di tutela istituzionale che è anche ufficialmente riconosciuto come SGD a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, il nome del sistema di tutela istituzionale è identico al nome dell'SGD figurante nella riga 030.</p> |
| 0060 | <p>Tutela aggiuntiva in forza di un sistema istituito per contratto Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/49/UE L'ammontare dei depositi coperti da un sistema istituito per contratto presso l'entità.</p> |

II.7 Funzioni essenziali e linee di business principali

II.7.1 Osservazioni di carattere generale

32. I quattro modelli di questa sezione forniscono dati fondamentali e valutazioni qualitative dell'impatto, della sostituibilità e dell'importanza delle funzioni economiche che il gruppo sta fornendo, integrate dall'associazione di tali funzioni essenziali alle linee di business principali e alle entità giuridiche.
33. Più in particolare, i modelli sono dedicati ai temi seguenti.
34. Il modello Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1) individua, sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi, le funzioni non essenziali e le funzioni essenziali svolte dal gruppo per ciascuno Stato membro in cui il gruppo opera.
35. Il modello Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (FUNC 2) associa le funzioni essenziali individuate alle entità giuridiche e valuta per ciascuna entità giuridica se è rilevante per l'esecuzione della funzione essenziale oppure no.
36. Il modello Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3) fornisce l'elenco completo delle linee di business principali e le associa alle entità giuridiche.
37. Il modello Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (FUNC 4) associa le funzioni essenziali individuate alle linee di business.
38. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/59/UE, per funzioni essenziali si intendono le attività, i servizi o le operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni.
39. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/778 della Commissione ⁽¹⁾, una funzione è considerata essenziale se soddisfa entrambe le seguenti condizioni:
1. la funzione è assicurata da un ente a terzi non collegati all'ente o gruppo; e
 2. un'improvvisa interruzione probabilmente avrebbe un significativo impatto negativo sui terzi, provocherebbe un contagio o minerebbe la fiducia generale dei partecipanti al mercato in ragione della rilevanza sistemica di tale funzione per i terzi e della rilevanza sistemica dell'ente o del gruppo nello svolgimento di tale funzione.
40. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/59/UE, per «linee di business principali» si intendono le linee di business e i servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, utili o di valore di avviamento (*franchise value*) di un ente o di un gruppo di cui un ente fa parte.
41. Ai fini di questo modello, le funzioni economiche sono le funzioni elencate nella tabella riportata di seguito.
42. Per ciascuna categoria di funzioni economiche, può essere selezionata un'altra funzione economica se la funzione di cui trattasi non è rilevata dalle altre funzioni predefinite.
43. Le controparti di cui alle righe da 0010 a 0070 e dalle righe da 0080 a 0150 sono definite in modo identico ai settori della controparte di cui in FINREP, allegato V, parte 1, capitolo 6. Per «PMI» si intendono le PMI come definite in FINREP, allegato V. Parte 1.5(i).

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali (GUL 131 del 20.5.2016, pag. 41).

| ID | Funzione economica |
|----|--------------------|
|----|--------------------|

Depositi

Per raccolta di depositi si intende l'accettazione di depositi da intermediari non finanziari. Non comprende i prestiti ricevuti da altri intermediari finanziari, che sono trattati separatamente in «Finanziamento (funding) all'ingrosso».

I depositi comprendono: i) i conti correnti/depositi overnight, ii) i depositi con durata prestabilita, e iii) i depositi rimborsabili con preavviso, ad esclusione dei pronti contro termine.

Riferimenti: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), pag. 14 (Orientamenti FSB in materia di identificazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi); allegato II, parte 2, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del regolamento (UE) n. 1071/2013.

| | |
|---------------|---|
| 1.1 | Famiglie |
| 1.2 | Società non finanziarie (PMI) |
| 1.3 | Società non finanziarie (non PMI) |
| 1.4 | Amministrazioni pubbliche |
| 1.5, 1.6, 1.7 | Altri settori/altre controparti (1), (2) e (3) |

Concessione di prestiti

Per concessione di prestiti si intende la fornitura di fondi a controparti non finanziarie, quali i clienti al dettaglio o le società. La concessione di prestiti alle controparti finanziarie rappresenta un'attività distinta che viene valutata in «Finanziamento (funding) all'ingrosso». I prestiti comprendono gli strumenti di debito detenuti dagli enti, esclusi tuttavia gli strumenti di debito che sono titoli, indipendentemente dalla loro classificazione contabile (ad esempio posseduti fino a scadenza o disponibili per la vendita).

Riferimenti: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), pag. 17 (Orientamenti FSB in materia di identificazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi); allegato II, parte 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013.

| | |
|---------------|--|
| 2.1 | Famiglie – prestiti per l'acquisto di un'abitazione Per prestiti per l'acquisto di un'abitazione si intendono i prestiti concessi alle famiglie al fine di investire in abitazioni per uso proprio o da cedere in locazione, inclusi la costruzione e il rinnovamento. |
| 2.2 | Famiglie – altri prestiti |
| 2.3 | Società non finanziarie - PMI |
| 2.4 | Società non finanziarie - non PMI |
| 2.5 | Amministrazioni pubbliche |
| 2.6, 2.7, 2.8 | Altri settori/altre controparti (1), (2) e (3) |

| ID | Funzione economica |
|--|--|
| <p>Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia</p> | |
| <p>Riferimento: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), pag. 20 (Orientamenti FSB in materia di identificazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi).</p> | |
| <p>Le funzioni economiche qui raggruppate consistono nella fornitura di servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia da parte di un ente creditizio in veste di intermediario tra i propri clienti o di intermediario tra un cliente e una o più infrastrutture di mercato finanziario (FMI), oppure nella fornitura ad altre banche dell'accesso (indiretto) alle FMI. In conformità degli Orientamenti FSB in materia di identificazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi, la funzione di pagamento, compensazione e regolamento è limitata ai servizi forniti dalle banche ai propri clienti. Questa categoria non comprende i servizi prestati dai fornitori (puri) di FMI. Ai fini del presente modello le infrastrutture di mercato finanziario comprendono i sistemi di pagamento, i sistemi di regolamento titoli, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali (e non comprendono i repertori di dati sulle negoziazioni).</p> | |
| <p>«Servizi di pagamento», «operazione di pagamento» e «sistema di pagamento» vanno intesi come definito, rispettivamente, all'articolo 4, punti 3, 5 e 7 della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ⁽¹⁷⁾.</p> | |
| 3.1 | <p>Servizi di pagamento alle IFM</p> <p>Questa riga comprende i servizi di pagamento offerti alle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), con o senza il ricorso a sistemi di pagamento esterni. Sono compresi anche i (pagamenti relativi ai) servizi bancari corrispondenti. Le IFM comprendono tutte le unità istituzionali incluse nei seguenti sottosectori: i) autorità bancarie centrali; ii) istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali; iii) fondi comuni monetari.</p> |
| 3.2 | <p>Servizi di pagamento a non-IFM</p> <p>I servizi di pagamento offerti ai clienti, con o senza il ricorso a sistemi di pagamento esterni. Sono comprese esclusivamente le persone fisiche o giuridiche non appartenenti al settore delle IFM. Sono altresì esclusi dal settore «non-IFM» i prestatori di servizi di pagamento.</p> |
| 3.3 | <p>Servizi di cassa</p> <p>La fornitura di servizi di cassa ai clienti (privati e società, esclusivamente non-IFM). Questi servizi comprendono i prelievi ai distributori automatici di contante (ATM) e agli sportelli delle filiali ma non altri servizi di cassa (quali il trasporto di contante per la grande distribuzione). È incluso il prelievo di contante tramite assegni e agli sportelli delle filiali mediante l'utilizzo di formulari bancari (laddove le carte possono essere utilizzate come mezzo di identificazione).</p> |
| 3.4 | <p>Servizi di regolamento titoli</p> <p>I servizi offerti ai clienti per la conferma, la compensazione e il regolamento delle operazioni in titoli, con o senza il ricorso a sistemi di regolamento titoli. Per «regolamento» si intende il completamento di un'operazione su titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere le obbligazioni delle parti dell'operazione mediante il trasferimento di contante o/o titoli.</p> |
| 3.5 | <p>Servizi di compensazione mediante CCP</p> <p>I servizi di compensazione titoli e strumenti derivati forniti ai clienti. È compresa anche la fornitura dell'accesso indiretto a una controparte centrale (CCP).</p> |
| 3.6 | <p>Servizi di custodia</p> <p>La custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari per i clienti nonché i relativi servizi, come la gestione di contanti e garanzie reali.</p> |

⁽¹⁷⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

| ID | Funzione economica |
|---------------|---|
| 3.7, 3.8, 3.9 | Altri servizi/altre attività/altre funzioni (1), (2) e (3) |

Mercati dei capitali

Le attività sui mercati dei capitali comprendono l'emissione e la negoziazione di titoli, i relativi servizi di consulenza e i servizi correlati, quali il *prime brokerage* e il supporto agli scambi (*market making*).

| | |
|---------------|--|
| 4.1 | <p>Derivati detenuti per negoziazione (OTC)</p> <p>Articolo 2, punti 5 e 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁸⁾</p> <p>Per derivato o contratto derivato si intende uno strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE ⁽¹⁹⁾, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006.</p> <p>Per derivato OTC o contratto derivato OTC si intende un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.</p> <p>L'importo da segnalare include esclusivamente i derivati negoziati sul mercato OTC.</p> |
| 4.2 | <p>Derivati detenuti per negoziazione (non-OTC)</p> <p>Tutti i derivati detenuti per negoziazione, esclusi i derivati OTC detenuti per negoziazione.</p> |
| 4.3 | <p>Mercati secondari/negoziazione</p> <p>Il mercato secondario è la sede in cui gli investitori acquistano e vendono titoli. Questa funzione si applica al portafoglio di negoziazione totale (strumenti di capitale, credito alle imprese, credito sovrano).</p> <p>L'importo da segnalare comprende il valore dei titoli espresso come ammontare totale dei titoli detenuti per negoziazione. I titoli sono segnalati al fair value (valore equo) alla data di riferimento per le segnalazioni.</p> <p>L'importo non comprende i prestiti, i derivati e le attività non negoziabili (ad esempio i crediti).</p> |
| 4.4 | <p>Mercati primari/sottoscrizione</p> <p>I mercati primari sono la sede in cui nuovi titoli sono emessi in borsa da imprese, governi e altri gruppi per ottenere finanziamenti tramite titoli azionari o di debito (quali azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni societarie, obbligazioni, effetti, titoli di Stato). I mercati primari sono facilitati dai gruppi di sottoscrizione.</p> |
| 4.5, 4.6, 4.7 | Altri servizi/altre attività/altre funzioni (1), (2) e (3) |

Finanziamento (funding) all'ingrosso

Le attività di assunzione e concessione di prestiti sui mercati all'ingrosso a e da controparti finanziarie (enti creditizi e altre società finanziarie).

| | |
|-----|---|
| 5.1 | <p>Assunzione di prestiti</p> <p>L'assunzione di prestiti sui mercati all'ingrosso da controparti finanziarie (anche mediante contratti di vendita con patto di riacquisto, prestiti interbancari, commercial paper, certificati di deposito, fondi comuni monetari, linee di credito, commercial paper garantiti da attività e depositi fiduciari).</p> |
|-----|---|

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽¹⁹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

| ID | Funzione economica |
|---------------|---|
| 5.2 | Derivati (attività) Tutti i derivati con controparti finanziarie iscritti all'attivo del bilancio. A differenza di «Mercati dei capitali», in «Finanziamento (funding) all'ingrosso» i derivati comprendono tutti i contratti derivati con controparti finanziarie (non solo quelli detenuti per la negoziazione). |
| 5.3 | Concessione di prestiti La concessione di prestiti sui mercati all'ingrosso a controparti finanziarie (anche mediante prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, commercial paper, certificati di deposito, fondi comuni monetari, linee di credito, commercial paper garantiti da attività e depositi fiduciari). |
| 5.4 | Derivati (passività) Tutti i derivati con controparti finanziarie iscritti al passivo del bilancio. |
| 5.5, 5.6, 5.7 | Altri tipi di prodotto (1), (2) e (3) Ogni funzione della funzione economica «Finanziamento (funding) all'ingrosso» non inclusa nelle voci precedenti. |

II.7.2 Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1): Istruzioni relative a posizioni specifiche

44. Questo modello deve essere compilato una sola volta per ciascuno Stato membro (indicato come «Paese») in cui il gruppo opera.

45. Contempla tutte le funzioni economiche - a prescindere dal fatto che rappresentino o non rappresentino una funzione essenziale - svolte nello Stato membro in questione da ogni entità del gruppo.

| Righe | Istruzioni |
|-------------|---|
| 0010 - 0380 | Funzioni economiche Le funzioni economiche come sopra definite. |

| Colonne | Istruzioni |
|---------|---|
| 0010 | Descrizione della funzione economica Laddove la funzione economica sia del tipo «Altro» (funzioni da 1.5 a 1.7, da 2.6 a 2.8, da 3.7 a 3.9, da 4.5 a 4.7, da 5.5 a 5.7), è fornita una descrizione della funzione. |
| 0020 | Quota di mercato La stima della quota di mercato dell'ente o del gruppo per la funzione economica nel rispettivo paese. In percentuale del mercato totale in termini di importo monetario. |
| 0030 | Importo monetario Il contenuto di questa colonna dipende dalla funzione economica fornita: 1. Depositi Il valore contabile (compresi gli interessi maturati) dei depositi accettati. Riferimenti: FINREP, allegati III e IV, modello F 08.01, e allegato V, parte 2.97. 2. Concessione di prestiti Il valore contabile lordo dei prestiti non deteriorati e deteriorati e degli anticipi (compresi gli interessi maturati). Lo stock di prestiti concessi è considerato indicatore dei prestiti futuri previsti. Riferimenti: FINREP, allegati III e IV, modello F 04.04.01, e allegato V. Parte 1.34(b). |

| Colonne | Istruzioni |
|---------|---|
| | <p>3. Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia</p> <p>Come regola generale, è segnalata la media delle operazioni giornaliere nell'arco dell'anno. Se tale dato non è disponibile, può essere segnalata la media su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi).</p> <p>In riferimento alle varie funzioni specifiche, si considerano i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — servizi di pagamento (da 3.1 a 3.2): il valore delle operazioni inviate. (Riferimenti: articolo 4, punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366; BCE/2013/43); — servizi di cassa (3.3): il valore delle operazioni ATM, quali definite in BCE/2013/43, tabella 5, lettera a), nonché i prelievi di contante allo sportello, quali definiti in BCE/2014/15, tabella 4; — servizi di regolamento titoli (3.4): il valore dei trasferimenti di titoli eseguiti per conto dei clienti. Sono comprese le operazioni regolate con un sistema di regolamento titoli o regolate internamente dall'ente segnalante, nonché le operazioni «senza pagamento»; — servizi di compensazione mediante CCP (3.5): le posizioni (esposizione) che la CCP di cui l'ente è membro si assume con l'ente per conto dei suoi clienti. Segnalare il valore giornaliero medio delle posizioni aperte relative all'attività per conto dei clienti presso la CCP. Se tale dato non è disponibile, possono essere segnalate medie su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi); — servizi di custodia (3.6): l'importo delle attività in custodia, calcolato utilizzando il fair value (valore equo). Se il fair value (valore equo) non è disponibile, si possono utilizzare altre basi di misurazione, tra cui il valore nominale. Laddove l'ente fornisce servizi a soggetti quali organismi di investimento collettivo o fondi pensionistici, le attività in questione possono essere esposte al valore al quale tali soggetti iscrivono queste attività nel proprio stato patrimoniale. Gli importi segnalati comprendono gli interessi maturati, se del caso. (Riferimento: FINREP, allegati III e IV, modello F 22.02, colonna 010). <p>4. Mercati dei capitali</p> <p>Importo nozionale - Segnalare solo per i derivati (4.1-4.2): importo nominale lordo di tutte le operazioni concluse e non ancora regolate alla data di riferimento.</p> <p>Riferimenti: FINREP, allegato V. Parte 2.133 per la definizione; per i dati FINREP, allegati III, IV e V:</p> <ul style="list-style-type: none"> — totale derivati (4.1-4.2): modello F 10.00, colonna 030, riga 290; — derivati OTC (4.1): modello F 10.00, colonna 030, righe 300 + 310 + 320; — attività sul mercato secondario (4.3): attività al valore contabile - il valore contabile da segnalare all'attivo dello stato patrimoniale, inclusi gli interessi maturati [FINREP: allegato V. Parte 1.27] per gli strumenti rappresentativi di capitale e i titoli di debito [FINREP: allegato V. Parte 1.31], classificati «posseduti per negoziazione» [FINREP: allegato V. Parte 1.15(a) e 16(a)]; — riferimento: FINREP: allegato III, modello F 04.01, colonna 010, righe 010 + 060 + 120; — mercati primari (4.4): ricavi da commissioni - commissioni e compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o all'emissione di titoli non creati né emessi dall'ente; — riferimento: FINREP: allegati III, IV, modello F 22.01, colonna 010, righe 030 + 180. <p>5. Finanziamento (funding) all'ingrosso</p> <p>Utilizzare il valore contabile lordo come definito in FINREP.</p> <p>Riferimenti: FINREP: allegato V. Parte 1.34, FINREP: allegati III, IV, modelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> — assunzione di prestiti (5.1): modello F 20.06, colonna 010, righe 100 + 110, tutti i paesi; — derivati (attività) (5.2): modello F 20.04, colonna 010, riga 010, tutti i paesi; |

| Colonne | Istruzioni |
|---------|---|
| | <p>— concessione di prestiti (5.3): modello F 20.04, colonna 010, righe 170 + 180, tutti i paesi;</p> <p>— derivati (passività) (5.4): modello F 20.06, colonna 010, riga 010, tutti i paesi.</p> |
| 0040 | <p>Indicatore numerico</p> <p>Il contenuto di questa colonna dipende dalla funzione economica fornita.</p> <p>1. Depositi</p> <p>Il numero totale dei clienti che hanno depositato i valori segnalati in importo monetario. Se un cliente utilizza più di un prodotto/conto di deposito, tale cliente è conteggiato solo una volta.</p> <p>2. Concessione di prestiti</p> <p>Il numero totale di clienti. Se un cliente utilizza molteplici prodotti/conti creditizi, tale cliente è conteggiato solo una volta.</p> <p>3. Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia</p> <p>Come regola generale, sono segnalate la medie delle operazioni giornaliere nell'arco dell'anno. Se tali dati non sono disponibili, possono essere segnalate le medie su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi).</p> <p>In riferimento alle varie funzioni specifiche, si utilizzano i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — servizi di pagamento (3.1-3.2): il numero di operazioni effettuate; — riferimenti: articolo 4, punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366; BCE/2013/43; — servizi di cassa (3.3): il numero di operazioni ATM, quali definite in BCE/2013/43, tabella 5, lettera a), nonché i prelievi di contante allo sportello, quali definiti in BCE/2014/15, tabella 4; — servizi di regolamento titoli (3.4): il numero delle operazioni di trasferimento titoli eseguite per conto dei clienti. Sono comprese le operazioni regolate con un sistema di regolamento titoli o regolate internamente dall'ente o dal gruppo segnalante, nonché le operazioni «senza pagamento». <p>4. Mercati dei capitali</p> <p>Il numero delle controparti OPPURE delle operazioni. Per i derivati (4.1-4.2) e degli strumenti del mercato secondario (4.3), il numero totale delle controparti. Per i mercati primari (4.4), il numero totale delle operazioni di sottoscrizione.</p> <p>5. Finanziamento (funding) all'ingrosso</p> <p>Il numero totale delle controparti. Se una controparte ha più di un conto e/o più di una operazione, la controparte è conteggiata solo una volta.</p> |
| 0050 | <p>Impatto sul mercato</p> <p>L'impatto stimato di un'improvvisa interruzione della funzione sui terzi, sui mercati finanziari e sull'economia reale, tenendo conto della dimensione, della quota di mercato nel paese, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità e delle attività transfrontaliere dell'ente.</p> <p>L'impatto è valutato qualitativamente come «alto (H)», «medio-alto (MH)», «medio-basso (ML)» o «basso (L)».</p> <p>Selezionare «H» se l'interruzione ha un impatto importante sul mercato nazionale; «MH» se l'impatto è significativo; «ML» se l'impatto è rilevante, ma limitato; «L» se l'impatto è modesto.</p> |
| 0060 | <p>Sostituibilità</p> <p>Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/778.</p> <p>Una funzione è considerata sostituibile laddove possa essere sostituita in maniera accettabile ed entro un lasso di tempo ragionevole, evitando in tal modo problemi sistemici per l'economia reale e i mercati finanziari. Vengono tenuti in considerazione i criteri seguenti:</p> <p>a) la struttura del mercato relativo a tale funzione e la disponibilità di fornitori alternativi;</p> |

| Colonne | Istruzioni |
|---------|---|
| | <p>b) la situazione di altri fornitori in termini di capacità, i requisiti per eseguire la funzione e le potenziali barriere all'ingresso o all'espansione;</p> <p>c) l'incentivo per altri fornitori ad eseguire tali attività;</p> <p>d) il tempo richiesto per il passaggio degli utenti al nuovo fornitore di servizi e i costi di tale passaggio, il tempo necessario affinché altri concorrenti si facciano carico di tali funzioni e se detto periodo sia sufficiente a prevenire gravi interruzioni, a seconda del tipo di servizio.</p> <p>La sostituibilità è valutata qualitativamente come «alta (H)», «medio-alta (MH)», «medio-bassa (ML)» o «bassa (L)».</p> <p>Selezionare «H» se la funzione può essere agevolmente fornita da un'altra banca a condizioni comparabili entro un lasso di tempo ragionevole.</p> <p>Selezionare «L» se la funzione non può essere sostituita agevolmente o rapidamente.</p> <p>Selezionare «MH» e «ML» per i casi intermedi tenendo conto delle diverse dimensioni (ad esempio la quota di mercato, la concentrazione del mercato, i tempi di sostituzione nonché gli ostacoli giuridici all'ingresso o all'espansione e i relativi requisiti operativi).</p> |
| 0070 | <p>Funzione essenziale</p> <p>In questa colonna deve essere segnalato se, tenuto conto dei dati quantitativi e degli indicatori di importanza figuranti in questo modello, la funzione economica è considerata essenziale nel mercato per il paese in questione.</p> <p>Indicare «Sì» o «No».</p> |

II.7.3 Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (FUNC 2): Istruzioni relative a posizioni specifiche

46. Questo modello deve essere compilato per l'intero gruppo. Nel modello sono segnalate soltanto le funzioni essenziali indicate come tali in {Z 07.01;070} (per Stato membro).
47. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

| Colonne | Istruzioni |
|---------|--|
| 0010 | <p>Paese</p> <p>Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).</p> |
| 0020 | <p>ID</p> <p>L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto 2.7.1.4 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).</p> |
| 0030 | <p>Nome dell'entità</p> <p>Il nome dell'entità che svolge la funzione essenziale, come segnalato in Z 01.00 (ORG).</p> <p>Se esistono più entità che svolgono le stesse funzioni essenziali nello stesso paese, ciascuna entità è segnalata in una riga distinta.</p> |
| 0040 | <p>Codice</p> <p>Il codice dell'entità che svolge la funzione essenziale, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).</p> |
| 0050 | <p>Importo monetario</p> <p>L'importo monetario che rappresenta il contributo dell'entità giuridica all'importo monetario descritto nella colonna 0030 del modello Z 07.01 (FUNC 1).</p> |

II.7.4 Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3): Istruzioni relative a posizioni specifiche

48. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

49. Nel modello sono segnalate soltanto le entità rilevanti, individuate in {Z 07.02;0060}.

| Colonne | Istruzioni |
|---------|---|
| 0010 | Linea di business principale La linea di business principale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, e dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. |
| 0020 | ID della linea di business L'identificativo unico della linea di business, fornito dall'ente. |
| 0030 | Descrizione La descrizione della linea di business principale. |
| 0040 | Nome dell'entità Il nome dell'entità, segnalato in Z 01.00 (ORG), che detiene o fa parte della linea di business principale. Se esistono più entità che detengono o fanno parte della stessa linea di business principale, ciascuna entità è segnalata in una riga distinta. |
| 0050 | Codice Il codice dell'entità che detiene o fa parte della linea di business principale, come segnalato in Z 01.00 (ORG). |

II.7.5 Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (FUNC 4): Istruzioni relative a posizioni specifiche

50. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

51. Nel modello sono segnalate soltanto le funzioni essenziali, individuate in {Z 07.01;0070}.

| Colonne | Istruzioni |
|---------|--|
| 0010 | Paese Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1). |
| 0020 | ID della funzione L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto 2.7.1.2 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1). |
| 0030 | Linea di business principale La linea di business principale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, e dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, come segnalato nel modello Z 07.03 (FUNC 3). |
| 0040 | ID della linea di business L'identificativo unico della linea di business, fornito dall'ente; identico all'ID segnalato nel modello Z 07.03 (FUNC 3). |

II.8 Z 08.00 - Servizi essenziali (SERV)

II.8.1 Istruzioni di carattere generale

52. Le informazioni da inserire in questo modello sono segnalate una sola volta per l'intero gruppo; i servizi essenziali ricevuti da ogni entità del gruppo sono elencati e associati alle funzioni essenziali fornite dal gruppo.

53. Per servizi essenziali si intendono le operazioni, attività e servizi sottostanti effettuati per una unità operativa (servizi dedicati) o per più unità operative o entità giuridiche (servizi comuni) all'interno del gruppo che sono necessari per fornire una o più funzioni essenziali. I servizi essenziali possono essere forniti da entità all'interno del gruppo (servizio interno) oppure essere affidati a un fornitore esterno (servizio esterno). Un servizio è considerato essenziale qualora la sua interruzione possa costituire un grave ostacolo all'esercizio delle funzioni essenziali o impedirlo totalmente, poiché trattasi di un servizio intrinsecamente legato alle funzioni essenziali che l'ente svolge per terzi.

54. I servizi che vengono svolti interamente all'interno di un'entità giuridica non sono segnalati in questo modello.
55. I servizi che non hanno un rilevante impatto sulle funzioni essenziali non sono segnalati in questo modello.
56. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0030, 0050, 0070 e 0080 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

II.8.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Colonne | Istruzioni |
|---------|---|
| 0005 | Identificativo |
| 0010 | <p>Tipo di servizio</p> <p>Il servizio è indicato scegliendo tra i tipi di seguito elencati.</p> <p>Ove possibile, segnalare la sottocategoria (numero di identificazione a due cifre). Laddove la sottocategoria non esista oppure nessuna sottocategoria descriva correttamente il servizio fornito dall'ente, è segnalata la categoria principale (numero di identificazione a una cifra).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sostegno in termini di risorse umane <ol style="list-style-type: none"> 1.1. gestione del personale, fra cui la gestione dei contratti e delle retribuzioni 1.2. comunicazione interna 2. Tecnologia dell'informazione <ol style="list-style-type: none"> 2.1. hardware informatici e per la comunicazione 2.2. archiviazione ed elaborazione di dati 2.3. altre infrastrutture informatiche, postazioni di lavoro, telecomunicazioni, server, centri di raccolta dati e servizi connessi 2.4. gestione delle licenze di software e del software per applicazioni 2.5. accesso a fornitori esterni, in particolare fornitori di dati e di infrastrutture 2.6. manutenzione delle applicazioni, compresa la manutenzione delle applicazioni informatiche e relativi flussi di dati 2.7. generazione di relazioni, flussi di informazioni interne e banche dati 2.8. supporto utenti 2.9. ripristino in caso di emergenza e di disastro 3. Elaborazione delle operazioni, comprese le questioni giuridiche legate alle operazioni, in particolare in materia di antiriciclaggio 4. Fornitura o gestione di immobili e infrastrutture e infrastrutture collegate <ol style="list-style-type: none"> 4.1. uffici e magazzini 4.2. gestione di infrastrutture interne 4.3. sicurezza e controllo degli accessi 4.4. gestione del portafoglio immobiliare 4.5. altro (specificare) 5. Servizi giuridici e funzione di controllo della conformità <ol style="list-style-type: none"> 5.1. assistenza giuridica societaria 5.2. servizi giuridici aziendali e operativi 5.3. supporto per la conformità 6. Servizi di tesoreria <ol style="list-style-type: none"> 6.1. coordinamento, amministrazione e gestione delle attività di tesoreria |

| Colonne | Istruzioni |
|-----------|--|
| | <p>6.2. coordinamento, amministrazione e gestione del rifinanziamento di entità, compresa la gestione delle garanzie</p> <p>6.3. funzione di segnalazione, in particolare per quanto riguarda le quote di liquidità previste dalle norme in materia di vigilanza bancaria</p> <p>6.4. coordinamento, amministrazione e gestione di programmi di finanziamento a medio lungo termine e di rifinanziamento delle entità del gruppo</p> <p>6.5. coordinamento, amministrazione e gestione del rifinanziamento, in particolare le questioni a breve termine</p> <p>7. Gestione delle negoziazioni/del patrimonio</p> <p>7.1. elaborazione delle operazioni: rilevazione degli scambi, progettazione, realizzazione, servizio dei prodotti di negoziazione</p> <p>7.2. conferma, regolamento, pagamento</p> <p>7.3. gestione delle posizioni e delle controparti, per quanto riguarda la comunicazione di dati e i rapporti con le controparti</p> <p>7.4. gestione delle posizioni (rischio e riconciliazione)</p> <p>8. Gestione e valutazione del rischio</p> <p>8.1. Gestione del rischio centrale o in relazione alla linea di business o al tipo di rischio</p> <p>8.2. generazione delle relazioni sui rischi</p> <p>9. Contabilità</p> <p>9.1. relazioni statutarie e regolamentari</p> <p>9.2. valutazione, in particolare delle posizioni di mercato</p> <p>9.3. relazioni sulla gestione</p> <p>10. Gestione della liquidità</p> |
| 0020-0030 | <p>Destinatario del servizio</p> <p>L'entità del gruppo che riceve da un'altra entità del gruppo o dal fornitore esterno segnalati nelle colonne 0040-0050 il servizio essenziale segnalato nella colonna 0010.</p> |
| 0020 | <p>Nome dell'entità</p> <p>Dev'essere diverso dal nome elencato nella colonna 0040.</p> |
| 0030 | <p>Codice</p> <p>L'identificativo unico dell'entità giuridica della colonna 0020 come segnalato nel modello Z 01.00 (ORG)</p> <p>Dev'essere diverso dall'identificativo segnalato nella colonna 0050.</p> |
| 0040-0050 | <p>Fornitore del servizio</p> <p>L'entità giuridica (interna o esterna) che fornisce a un'entità del gruppo il servizio essenziale segnalato nella colonna 0010.</p> |
| 0040 | <p>Nome dell'entità</p> <p>Dev'essere diverso dal nome elencato nella colonna 0020.</p> |
| 0050 | <p>Codice</p> <p>L'identificativo unico dell'entità giuridica della colonna 0020. Dev'essere diverso dall'identificativo riportato nella colonna 0030.</p> <p>Laddove il fornitore di servizi è un'entità del gruppo, il codice è identico a quello segnalato nel modello Z 01.00 (ORG).</p> <p>Laddove il fornitore di servizi non è un'entità del gruppo, il codice di tale entità è:</p> <p>— per gli enti, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre;</p> |

| Colonne | Istruzioni |
|-----------|---|
| | <p>— per le altre entità, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, un codice nazionale.</p> <p>Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.</p> |
| 0060 | <p>Appartenente al gruppo</p> <p>«Sì» – se il servizio è fornito da un'entità del gruppo («interna»)</p> <p>«No» – se il servizio è fornito da un'entità al di fuori del gruppo («esterna»)</p> |
| 0070-0080 | <p>Funzione essenziale</p> <p>La funzione essenziale la cui esecuzione verrebbe gravemente ostacolata o totalmente impedita in caso di interruzione del servizio essenziale. Si tratta di una delle funzioni valutate essenziali nel modello Z 07.01 (FUNC 1).</p> |
| 0070 | <p>Paese</p> <p>Lo Stato membro per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).</p> |
| 0080 | <p>ID</p> <p>L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto 2.7.1.4 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).</p> |
| 0090 | <p>Tempo stimato per la sostituibilità</p> <p>Il tempo stimato necessario per sostituire un fornitore con un altro in misura comparabile in termini di oggetto, qualità e costi del servizio ricevuto.</p> <p>Segnalare uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — «da 1 giorno a 1 settimana» laddove il tempo di sostituzione non supera una settimana; — «da 1 settimana a 1 mese» laddove il tempo di sostituzione supera una settimana ma non supera un mese; — «da 1 a 6 mesi» laddove il tempo di sostituzione supera un mese ma non supera 6 mesi; — «da 6 a 12 mesi» laddove il tempo di sostituzione supera 6 mesi ma non supera un anno; — «più di 1 anno» laddove il tempo di sostituzione supera un anno |
| 0100 | <p>Tempo stimato per l'accesso ai contratti</p> <p>Il tempo stimato necessario per recuperare le seguenti informazioni sul contratto che disciplina il servizio a seguito di una richiesta dell'autorità di risoluzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — durata del contratto — parti del contratto (parte autrice e fornitore, referenti) e loro giurisdizione — natura del servizio (breve descrizione della natura dell'operazione tra le parti, compresi i prezzi) — se lo stesso servizio possa essere offerto da un qualsivoglia altro fornitore interno/esterno (con individuazione dei potenziali candidati) — giurisdizione del contratto — servizio responsabile della gestione delle principali attività oggetto del contratto — principali penali previste dal contratto in caso di sospensione o ritardo dei pagamenti — motivi di estinzione anticipata e relativa tempistica — sostegno operativo dopo l'estinzione — per quali funzioni essenziali e linee di business ha rilevanza |

| Colonne | Istruzioni |
|---------|--|
| | <p>Segnalare uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 giorno — da 1 giorno a 1 settimana — più di 1 settimana — nessun contratto che disciplina il servizio |
| 0110 | <p>Diritto applicabile</p> <p>Il codice ISO del paese il cui diritto disciplina il contratto.</p> |
| 0120 | <p>Contratto a prova di risoluzione</p> <p>Rispecchia la valutazione della possibilità di proseguire e trasferire il contratto in caso di risoluzione.</p> <p>La valutazione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — eventuali clausole che conferiscano a una controparte la facoltà di estinguere il contratto solo a causa di risoluzione, misure di intervento precoce o scenari di inadempimento reciproco nonostante continuino a essere assolti obblighi sostanziali; — eventuali clausole che conferiscano a una controparte la facoltà di cambiare le condizioni di servizio o la tariffazione solo a causa di risoluzione, scenari di intervento precoce o di inadempimento reciproco nonostante continuino a essere assolti obblighi sostanziali; — il riconoscimento, nel contratto, dei diritti di sospensione delle autorità di risoluzione. <p>Segnalare uno dei seguenti valori:</p> <p>«Sì»: se il contratto è valutato a prova di risoluzione</p> <p>«No»: se il contratto non è valutato a prova di risoluzione</p> <p>«Non valutato» – se non è stata effettuata la valutazione</p> |

II.9 Z 09.00 - Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali

II.9.1 Osservazioni di carattere generale

57. Questo modello individua le attività, le funzioni o i servizi di compensazione, pagamento, regolamento e custodia titoli la cui interruzione può costituire un grave ostacolo all'esercizio di una o più funzioni essenziali o impedirlo totalmente.

58. Questo modello deve essere compilato una sola volta per l'intero ente o gruppo.

59. Sono individuate soltanto le infrastrutture di mercato finanziario la cui interruzione costituirebbe un grave ostacolo all'esercizio di una funzione essenziale o lo impedirebbe totalmente.

II.9.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Colonne | Istruzioni |
|-----------|--|
| 0010-0020 | <p>Utente</p> <p>L'entità del gruppo che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).</p> |
| 0010 | <p>Nome dell'entità</p> <p>Il nome dell'entità che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).</p> <p>Sono segnalate solo le entità individuate come fornitori di funzioni essenziali in Z 07.02.</p> |

| Colonne | Istruzioni |
|-----------|---|
| 0020 | <p>Codice</p> <p>Il codice dell'entità che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).</p> |
| 0030-0040 | <p>Funzione essenziale</p> <p>La funzione essenziale svolta dall'entità, la cui esecuzione sarebbe ostacolata o impedita dall'interruzione dell'accesso al servizio di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni.</p> |
| 0030 | <p>Paese</p> <p>Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).</p> |
| 0040 | <p>ID</p> <p>L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto 2.7.1.4 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).</p> |
| 0050-0080 | <p>Infrastrutture di mercato finanziario (FMI)</p> <p>Riferimento: CPMI, Principles for financial market infrastructures (Principi per le infrastrutture di mercato finanziario).</p> <p>Un sistema multilaterale tra gli enti finanziari partecipanti, compreso l'operatore del sistema, utilizzato ai fini della registrazione, della compensazione o del regolamento di pagamenti, titoli, derivati o altre operazioni finanziarie.</p> |
| 0050 | <p>Tipo di sistema</p> <p>Segnalare uno dei seguenti valori:</p> <p>«PS» Sistema di pagamento (Payment System)</p> <p>«I» CSD - Depositario centrale di titoli (internazionale) [(International) Central Securities Depository], compresi i depositari che forniscono servizi di regolamento (internamente o esternalizzati)</p> <p>«SSS» Sistema di regolamento titoli (Securities Settlement System) senza custodia</p> <p>«CCP-titoli» controparte centrale per la compensazione di titoli (Central Counterparty for Securities Clearing)</p> <p>«CCP-derivati» Controparte centrale per la compensazione di derivati (Central Counterparty for Derivatives Clearing)</p> <p>«TR» Repertorio di dati sulle negoziazioni (Trade Repository)</p> <p>«Altro» Quando il tipo di sistema dell'infrastruttura dei mercati finanziari non corrisponde a nessuno dei summenzionati tipi predefiniti</p> <p>«NP» Quando i servizi di pagamento, compensazione, regolamento o custodia sono forniti da un'entità che non è un'infrastruttura di mercato finanziario di cui sopra, bensì ad esempio una banca depositaria.</p> |
| 0060 | <p>Nome</p> <p>La denominazione commerciale dell'infrastruttura di mercato finanziario.</p> <p>Quando nella colonna 0050 è segnalato «NP», questa colonna è lasciata vuota.</p> |
| 0070 | <p>Codice dell'FMI</p> <p>Il codice dell'infrastruttura di mercato finanziario. Se esiste, si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. In mancanza del LEI, un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, un codice nazionale.</p> <p>Quando nella colonna 0050 è segnalato «NP», questa colonna è lasciata vuota.</p> |

| Colonne | Istruzioni |
|---------|--|
| 0080 | <p>Modo di partecipazione</p> <p>Segnalare uno dei seguenti valori:</p> <p>«Diretto» in caso di adesione diretta o partecipazione diretta</p> <p>«Indiretto» in caso di adesione indiretta o partecipazione indiretta</p> <p>«NP» quando nella colonna 0050 è segnalato «NP».</p> |
| 0090 | <p>Nome</p> <p>Quando nella colonna 0080 è segnalato «Indiretto» o «NP», la denominazione commerciale dell'intermediario.</p> <p>Quando nella colonna 0080 è segnalato «Diretto», indicare «NP» (non pertinente).</p> <p>L'intermediario può essere parte del gruppo cui appartiene l'entità segnalante o un altro ente creditizio non collegato a tale gruppo.</p> <p>Un intermediario può essere un'impresa che fornisce servizi di compensazione, pagamento, regolamento e/o custodia titoli ad altre imprese (soprattutto se nella colonna 0050 è segnalato «NP»); può essere un membro diretto di una o più FMI e fornire accesso indiretto ai servizi offerti da tali infrastrutture (soprattutto se nella colonna 0080 è segnalato «Indiretto»).</p> |
| 0100 | <p>Codice</p> <p>Il codice dell'intermediario. Se esiste, si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. In mancanza del LEI, un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, un codice nazionale.</p> <p>Quando nella colonna 0090 è segnalato «Diretto», indicare «NP» (non pertinente).</p> |
| 0110 | <p>Descrizione del servizio</p> <p>La descrizione del servizio se il tipo di sistema segnalato nella colonna 050 è «Altro» o «NP».</p> |
| 0120 | <p>Diritto applicabile</p> <p>L'identificativo ISO 3166-1 alpha-2 del paese il cui diritto disciplina l'accesso all'FMI.</p> <p>In caso di adesione diretta o partecipazione diretta deve essere segnalato il diritto applicabile al contratto tra l'infrastruttura di mercato finanziario e l'utente. In caso di adesione indiretta o partecipazione indiretta deve essere segnalato il diritto applicabile al contratto tra l'ente rappresentativo e l'utente.</p> |

II.10 Sistemi informatici essenziali

II.10.1 Osservazioni di carattere generale

60. Questa sezione consta dei seguenti modelli:

- Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (CIS 1), che elenca tutti i sistemi informatici essenziali del gruppo;
- Z 10.02 - Classificazione dei sistemi informatici essenziali (CIS 2), che associa i sistemi informatici essenziali alle entità utenti del gruppo e alle funzioni essenziali.

61. Per sistema informatico essenziale si intende un'applicazione informatica o un software che supporta un servizio essenziale e la cui interruzione costituirebbe un grave ostacolo all'esercizio di una funzione essenziale o lo impedirebbe totalmente.

62. Questi modelli devono essere compilati per l'intero gruppo.

II.10.2 Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (CIS 1): Istruzioni relative a posizioni specifiche

63. Il valore segnalato nella colonna 0010 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

| Colonne | Istruzioni |
|-------------|---------------------------------------|
| 0010 - 0040 | Sistema informatico essenziale |

| Colonne | Istruzioni |
|----------------|---|
| 0010 | <p>Codice di identificazione del sistema</p> <p>Il codice di identificazione del sistema è un acronimo stabilito dall'ente che identifica in modo univoco il sistema informatico essenziale.</p> <p>Si tratta di un identificatore di riga che deve essere unico per ciascuna riga del modello.</p> |
| 0020 | <p>Denominazione del sistema</p> <p>La denominazione commerciale o interna del sistema.</p> |
| 0030 | <p>Tipo di sistema</p> <p>Segnalare uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Software di supporto operativo specificamente sviluppato <p>Applicazioni che sono state sviluppate secondo precise specifiche operative. Il software può essere stato sviluppato internamente o rivolgendosi a contraenti esterni, ma sempre a fini di supporto operativo.</p> — Software acquistato tale e quale <p>Applicazioni acquistate sul mercato, di norma vendute o date in licenza da un rivenditore, che non sono state modificate per adattarle alle specifiche esigenze operative dell'organizzazione. Sono incluse in questa categoria le applicazioni che presentano i normali meccanismi di configurazione.</p> — Software acquistato con modifiche specifiche <p>Applicazioni acquistate sul mercato, ma di cui il rivenditore (o il suo rappresentante) ha creato una versione specifica per quell'installazione particolare. Tale particolare versione è caratterizzata da variazioni del comportamento dell'applicazione, da nuovi elementi o dall'inserimento di plug-in non standard sviluppati secondo le esigenze operative dell'organizzazione.</p> — Applicazione/portale esterno <p>Portali esterni o applicazioni forniti da terzi, di norma partner, per accedere ai servizi da questi offerti. Di norma esulano dalla portata della gestione dei sistemi informatici dell'organizzazione, e sono installati, mantenuti e gestiti dal partner stesso. Tali applicazioni assumono spesso la forma di portali (accessibili tramite Internet o reti private), e pur esulando dalla portata dei servizi di gestione dei sistemi informatici dell'organizzazione sono importanti (o essenziali) per alcune funzioni operative.</p> |
| 0040 | <p>Descrizione</p> <p>La descrizione dello scopo principale del sistema informatico nel contesto operativo.</p> |
| 0050 - 0060 | <p>Entità del gruppo responsabile del sistema</p> |
| 0050 | <p>Nome dell'entità</p> <p>Il nome dell'entità giuridica responsabile del sistema all'interno del gruppo.</p> <p>Si tratta dell'entità responsabile del complesso degli appalti, dello sviluppo, dell'integrazione, della modifica, del funzionamento, della manutenzione e del ritiro di un sistema informatico e che apporta un contributo fondamentale allo sviluppo delle specifiche di progettazione del sistema per garantire che le esigenze in materia di sicurezza e quelle operative degli utenti siano documentate, testate e attuate.</p> |
| 0060 | <p>Codice</p> <p>Il codice dell'entità giuridica responsabile del sistema all'interno del gruppo, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).</p> |

II.10.3 Z 10-02 - Classificazione dei sistemi informatici (CIS 2): Istruzioni relative a posizioni specifiche

64. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0030, 0040 e 0050 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

| Colonne | Istruzioni |
|-----------|---|
| 0010 | Codice di identificazione del sistema Il codice di identificazione del sistema come segnalato nella colonna 010 del modello Z 10.01 (CIS 1). |
| 0020-0030 | Entità del gruppo utente del sistema L'entità che utilizza il sistema all'interno del gruppo («utente»). Ove esistano più utenti, segnalare più righe per lo stesso sistema informatico. |
| 0020 | Nome dell'entità Il nome dell'entità utente come segnalato in Z 01.00 (ORG). |
| 0030 | Codice Il codice dell'entità utente come segnalato in Z 01.00 (ORG). |
| 0040 | Servizio essenziale L'identificativo del servizio essenziale, come segnalato in Z 08.00 (colonna 0005), che il sistema supporta. Il servizio essenziale può essere esso stesso un servizio informatico, oppure un altro tipo di servizio che il sistema informatico supporta (ad esempio, elaborazione delle operazioni). |
| 0050-0060 | Funzione essenziale La funzione essenziale che verrebbe gravemente ostacolata o totalmente impedita in caso di interruzione dei servizi supportati dal sistema informatico. Ove esistano più funzioni essenziali, segnalare più righe per lo stesso sistema informatico. |
| 0050 | Paese Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1). |
| 0060 | ID L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto 2.7.1.4 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1). |

ALLEGATO III

Modello unico di punti di dati

Tutte le voci (*data item*) riportate nell'allegato I devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati, affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità di risoluzione siano uniformi.

Il modello unico di punti di dati risponde ai criteri seguenti:

- a) fornire una rappresentazione strutturata di tutte le voci (*data item*) riportate nell'allegato I;
- a) indicare tutti i fenomeni aziendali previsti nell'allegato I;
- b) fornire un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;
- c) presentare metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;
- d) prevedere definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno finanziario;
- e) riportare tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati uniformi per la pianificazione della risoluzione.

ALLEGATO IV

Regole di convalida

Alle voci riportate nell'allegato I devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati. Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:

- a) stabilire il nesso logico tra punti di dati;
 - b) prevedere filtri e condizioni preliminari che definiscano la serie di dati cui si applica la regola di convalida;
 - c) verificare la coerenza dei dati segnalati;
 - d) verificare l'esattezza dei dati segnalati;
 - e) fissare i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l'informazione non sia stata segnalata.
-